IL VAGABONDAGGIO E LA MENDICITÀ

SECONDO

LA LEGISLAZIONE PENALE ITALIANA

STUDII CRITICO-LEGALI

PER L'AVVOCATO

ENRICO CRISCUOLO

NAPOLI
STABILIMENTO TIPOGRAFICO DELL' ANCORA
Nel Monastero di S. Giorgio Maggiore

1870

AI GENITORI CARISSIMI,

CHE IL CIEL PROSPERI

E CONSERVI ALL' AMORE

DEI FIGLI!

ENRICO CRISCUOLO

NEL 1870

AI LETTORI

Amantissimo delle discipline giuridiche e sovrammodo di quella del Diritto penale, non torni a meraviglia s' io avessi dato alla luce questo mio scritterello in materia penale. Giovane cultore di questa scienza, e caldo ammiratore vuoi de' mille campioni e mille del giure penale, vuoi dei molteplici importantissimi trattati della scienza di codesto Diritto o di sue parti speciali, più ragioni mi furono a sprone ch' io mettessi fuora un tal lavoretto. Anzitutto l'avere ripetutamente e colla massima ponderazione possibile fra me medesimo valutato, che questa branca della scienza della legislazion penale risguardante certi reati contro la pubblica tranquillità e sicurezza è d'alcuna cosa trascurata rispetto alle gravi e precipue trattazioni della scienza criminale; secondamente il non essermi venuta a mano, quant' abbia fatto a ricercarne, alcun' opera esclusivamente dicata a queste discettazioni; terzo la pratica di codesti giudizi e nel cominciamento di mia professione, e nello assistere più tempo colle funzioni di Pubblico Ministero alla Pretura urbana di Napoli, mi determinarono a scrivere alcune idee in proposito; e questo feci (quantunque fossi

stato preventivamente distolto dall' aver valutato *quid va*
leant humeri, quid ferre recusent) solamente fiducioso nel
l' altrui compatimento; e nella lusinga ad un tempo ch
voglia in ciò vedersi puramente la costante intenzione de
meglio. Cercando in quante opere di Diritto penale ave
sero di tal materia trattato, studiando a minuto le vari
legislazioni moderne su codesti reati e duetanti la vigent
codificazione penale italiana, son venuto nel pensiere ch
molto fosse a desiderarsi intorno questa parte speciale de
giure; ed aggiungendo ai miei divisamenti i più utili e re
centi desiderati della scienza e dell' odierna civiltà, ho avut
cuore a mettere a stampa quest' operetta, nella speran
sia io stesso e forse alcun altro a ricavarne buon pro'. E
però quntunque da più tempo avessi scritto questo piccol
comento al Titolo VIII, Capo III, del Libro II del Codic
Penale Italiano, pure allora solo fermamente posi il ren
derlo di pubblica ragione, lorchè vidi molte questioni d
dritto attivamente studiarsi in aspettazione d' un Codice no
vello e generale per tutte le provincie d' Italia. Così foss
e la mia povera parola potesse pure d'alcuna guisa influir
sul solenne pronunziato che sarà per emettere la legisla
zione e la scienza sopra una novella codificazione penal
italiana!

Napoli Maggio 1870.

Avvocato ENRICO CRISCUOLO.

A pag. 9 leggasi *venisse* e non *verrebbe*

12	»	*c' arresteremo* e non *m' arresterò*
15	»	*ci passeremo* e non *mi passerò*
33	»	*imputabilità parziale* e non *inimputabilità*
34	»	*E la volontà* e non *Alla volontà*
ivi	»	*detti imputati* e non *dotti imputati*
53	»	*dalla pubblicazione* e non *della pubblicazion*

DEGLI
OZIOSI, VAGABONDI, MENDICI
E PERSONE SOSPETTE

COMENTO

al Titolo 8, Capo III, del Libro II, del Codice Penale.

PARTE PRIMA

CAPO I.

Uno de' precipui obiettivi cui inteser mai sempre quasi tutte le legislazioni dell'Europa civile, indubiamente gli è quello di raggiungere con preventive misure e sanzioni penali tal grado di pubblica e privata tranquillità, tal guarentigia nell'ordine politico-sociale, che possa ognuno sperarsi il facile, l'agevole raggiungimento del fine individualmente propostosi ; e veder questo armonicamente svilupparsi collo scopo di ogni altro. Gli è per tal modo che sicuri e sempre più in una via di progresso si compie dall'universale degli uomini il fine sociale, val dire, il bene, la prosperità generale — Or poichè v'han molteplici maniere come possasi ostare al suenunciato evolutivo sviluppo, molteplici voglion essere di necessaria conseguenza i mezzi come reprimere tal sorta di ostacoli.

Taluni disordini morali che avvenuti nel seno della società ne conturbano l'universale quiete, apportando i maggiori danni del mondo, richiamar debbono a pre-

ferenza l' attivissima vigilanza de' provvidi legislatori. Quelli tra i componenti del corpo sociale che attivamente o passivamente concorrono a sturbare la quiete e prosperità dell' universale degli uomini, fuor ogni dubbio son coloro che da nessun interesse son legati al corpo politico dello Stato; che nomadi e d' ogni bene sprovvisti minacciano del continuo tutto l' ordine sociale. E di fermo coloro i quali non han proposto verun fine a se stessi, che non inteser giammai dar meta od indirizzo di sorta al sincrono sviluppo delle facoltà fisiche e morali, che senza stabilmente fermarsi in alcun punto dello Stato e privi d' ogni maniera di beni pel proprio sostentamento, corron l' alea d' una vita avventuriera, non conoscendo che l' oggi, senza motivi da sperar nel dimane, non debbon forse preoccupare i reggitori della pubblica cosa? E che non debbesi temere da chi dedito all' ozio corre e discorre le vie di città abiettando il fatigoso lavoro dell' onesto operaio, del rigido o cadente artigiano, fiducioso fatalmente nella legge del caso in cui spera per sostentarsi l' istante, ed incontrar la dimane egualmente indifferente ed impavido? E quì non vorremmo confondere l' ozioso o l' uom senza stato che privo di beni e senza che esercitasse od un ufficio od un' arte od un mestier qualchesiasi manca di che vivere onestamente, col gran numero d' oziosi che vedesi segnatamente nella classe di quei che per natura od abitudine, non esercitando alcun' arte od industria, fomentan così quella politica inerzia che i più provvidi governi s' affrettarono indarno d' evitare e reprimere. Ozio politico è quello che non contribuisce alla società nè col travaglio, nè colla ricchezza; che acquista senza perder giammai; che privo dello stimolo dell' attività personale, lascia alle passioni ogni loro energia. È proprio degli austeri declamatori il confondere l' ozio politico coll' ozio delle ricchezze accumulate dall' industria, o dai redditi delle antiche famiglie: questo non è l' ozio nocivo; anzi è utile e necessario all' universale de' cittadini, a misura che la società si dilata e l' amministra-

zione si restringe. Lorchè i grandi fan circolare le ricchezze di cui son provveduti, lorchè promuovesi il lusso, e col ritratto della propria fortuna curasi l'onesta e legittima sussistenza vitale, senza occupazione di sorta, non pur l'arte e l'industria ne immeglia, ma un'innumere classe di ottimi lavoratori vive la dura ma certa vita de' sudori e de' stenti col prodotto di lor penoso lavoro. E quì fa uopo convenire essere omai indubitato che la prosperità d'una nazione dipende precipuamente dallo svolgimento delle facoltà fisiche e morali de' suoi nazionali, e che queste facoltà non si esplicano che colla soddisfazione completa de' lor bisogni materiali e morali. E come volere, senza che svolgasi coll'attività personale lo sviluppo delle individuali facoltà, che s'abbia dagli altri, s'abbia pur dal governo l'efficacia dei mezzi a soddisfare i naturali bisogni? Di quì la necessità provvidenziale del lavoro, lo scopo della politica società. E potrebbesi misconoscere per poco che la provvidenza, collocando l'uomo in mezzo a tutte le ricchezze, innanzi il mondo della natura feconda d'ogni bene, per cui si possa provvedere ai singolari bisogni, ha fatto dipendere il godimento di questi vantaggi gratuiti dallo esercizio dell'attività di ciascuno? Oh! quanto è comprovato e d'inappuntabile evidenza che gli uomini nel riunirsi in società trovino in questa riunione di forze individue, che è un bisogno di loro stessa natura, le guarentigie reciproche ai loro beni, alle loro persone! Non si pecca dunque evidentemente contro le leggi della società, trascurando qualsivoglia lavoro e dedicandosi all'ozio? Forza misteriosa del lavoro! Ma potrebbesi mai per l'inverso imporre con forza a chicchesia il lavoro? La libertà del lavoro non s'impone ad alcuno: spetta solo alla sapienza politica trovar modo che l'ozio non allígni nello stato, e che l'ozio esistente non degeneri in delitto: l'ozioso d'ordinario divien povero prima, malfattore dappoi, quindi od accattone o ladro. Gli è questo che legittima nello Stato il diritto di guarentirsi di tal improba gente, di prevenire qualsivoglia

malfare, assicurando in tal modo il cittadino pacifico ed onesto; giacchè, come ritraesi dal Columella, l'oracolo di Marco Catone fu quello appunto che « gli uomini col non far nulla imparano a malfare ». Che se per inverso è così, e di ciò si è da tutti convinti, io non dirò per l'altra col severo ma previgente Focilide, nè certo lo m'imporrò a principio universale e inoppugnabile « i poltroni han le mani paratissime ai furti ». Non dirò coll'Amasi e il Solone, l'uno legislatore Egiziano, il secondo d'Atene. « Li son tutti obbligati i componenti del corpo sociale a giustificare i mezzi di lor sussistenza. » Non dirò coll'esagerato legislatore di Filadelfia per legge fondamentale dello Stato « ogni ragazzo dodicenne, vuoi nobile o plebeo, sia ricco o povero debbe apprender nello Stato un mestiere, affinchè il povero non sia di peso agli altri, e il ricco ed il nobile, se si cangia fortuna, non abbia a morire mendico, o roder per lo meno famelico ogni corda del corpo politico. » Non dirò col proconsol Romano « sieno espulsi, totalmente banditi dalle provincie Romane tutti gli uomini di pessima fama pericolosi allo Stato !!! » Questo sarebbe esagerare la condizion delle cose, misconoscere i principî di libertà sociale, un vitare il danno con danno maggiore. Questo dicendo, parrebbe richiamar si dovesse in vigore l'ordinanza di re Giovanni di Francia, per cui dannavansi alla *berlina* tutti coloro non potessero giustificare i mezzi di sussistenza, e i recidivi marchiarli in fronte d'un ferro bollente e bandirli dai comuni dello Stato. Oh! quanto è difficile provvedere al bene sociale senza ledere i singoli e sacri diritti di libertà ed indipendenza, alla cui egida siam tutti affraternati. E basterà forse lo esilio di tal gente perversa perchè la pubblica tranquillità ne resti garentita del tutto, e gl'individui alla lor volta s'emendino ed immeglino? E potrebbesi dello esilio che gli è certo una pena, punir l'ozio qualora questo non s'intenda delitto, ma causa più o meno prossima a delinquere? Nè poi sapremmo noi vedere quale Stato, il qual godasi una stabile e politica costituzione

vuoi interna che esterna, accetta e tolleri sì nocevole gente. Se la loro espulsione verrebbe ad essere ingenerata dal principio di provvedere all' interna tranquillità de' cittadini, avrebbesi il diritto di curare il benessere locale d'una provincia, ricacciando tal sorta persone in altro centro del medesimo Stato? E quanto non saria desiderabile che il provvido legislatore e l'amministratore politico, l' uno con repressive misure, l' altro di sicurtà preventiva cospirassero ad un tempo perchè l' ozioso non fosse incalzato ed oppresso, ma non abbiasi il tempo di diventar malfattore.! Piaccia al cielo e raggiungasi un giorno nella civile società tal grado di benessere pubblico, che possasi all' ozioso additar mestiere e travaglio confacente al suo genio, sostituendo in tal guisa l' universale, la certa occupazione all' ozio di siffatte persone, offerendo ad un tempo una sorgente di leciti guadagni, un sicuro avvenire per tutti, e la completa convinzione che il laborioso viene a pagare la vita; il nullafacente la ruba!

CAPO II.

Avendo subiettivamente considerato qual sia la condizione degli oziosi nella civile società, passando a considerar la medesima nel suo lato obiettivo, fa d' uopo riconoscere che il carattere giuridico ed esterno dell' ozio o della inerzia politica penalmente condannabile, è il delitto che presso tutte le legislazioni antiche e moderne portò la rubrica di reato di vagabondaggio. Per verità riandando la storia delle varie legislazioni politiche n'è facile il prelevare che il concetto di vagabondaggio non fu sempre costantemente lo stesso, e che i varî provvedimenti a riguardo del medesimo han variato mai sempre non pur secondo i tempi, ma sovrappiù i costumi de' popoli. E se a proporzionar la pena al reato, da un moderno pensatore (1) richiedevasi la quantità de' dritti

(1) Beniamino Caracciolo.

violati, l' intenzione del reo, il grado di civiltà de' popoli, il clima e la forma del governo, siam d'avviso che nella repressione del vagabondaggio le condizioni climatologiche, di civiltà, e della forma del governo sovranamente debbano osservarsi. A scrutare con rigor cronologico il ciclo evolutivo di tale specie di reato nell' umana società, il progressivo sviluppo della valutazione dello stesso con l' analoga pena, gli è buono riportarsi, sebbene di volo, alla fonte delle odierne legislazioni, alla legislazione Romana: e quando noi avremo studiato in questo antichissimo monumento di dritto quale fu l' imputabilità del reato in esame, quale la sua giuridica appreziazione, venendo alle posteriori legislazioni e scrutando infra d' esse lo sviluppo del principio giuridico e della pratica giureprudenza, noi saremo così venuti allo studio della medesima teorica secondo il Codice Penale vigente, di cui con critica legale passeremo a designare le innovazioni e riforme omai sarebbono a desiderarsi.

Epperò nel Dirtto Romano non si trova rubricato in ispecie il delitto di vagabondaggio. Codesto l' è un difetto di tutta la legislazion penale Romana. Ed a prescindere che il Diritto Romano è difettoso per non collocare nella legislazion penale quelle proposizioni che appartengano esclusivamente alla scienza della legislazion penale, rimescolandosi per vece fra queste talune massime del potere legislativo appartenenti particolarmente alla scienza, (le quali son mai sempre utili insegnamenti ed inconcussi principî di giustizia universale, ma che trovansi mal collocati in sede non propria) l' altro precipuo difetto l' è questo, che la legislazion penale non è distinta nettamente dalle altre specie di legislazioni, trovandosi nel corpo di Dritto civile, sparsi quà e là dettami di legislazione penale, salvo pochi libri che s' occupano esclusivamente di materie penali. Da tale sconcio positivamente ne emerge che la trattazione d'un reato e delle analoghe pene non rinviensi in un libro ed in un titolo solo, ma quà e là consacrati i dettami

relativamente allo stesso. E poichè ciò soprammodo s'incontra pel reato di vagabondaggio, a noi basterà nel libro settimo d' Ulpiano — dell' ufficio dei proconsoli — rilevare come ad essi sia commessa la cura, da magistrati buoni e severi ad un tempo, che le provincie da essi rette lo sien pacatamente e con quiete; aggiungendosi a tal demandata competenza dal severo giureconsulto una subordinata insinuazione intorno al modo come riuscire senza difficoltà nello intento, quello, cioè, di provvedere con sollecita cura che dalle provincie sieno affatto lontani gli uomini perversi, e tutti quelli sien facili e corrivi a delinquere, non dando alla società di cui fanno essi parte, guarentigia bastevole per esser ritenuti ed in diritto e degni d'appartenervi (1). Ciò n'è pruova bastevole che i Romani non pur compresero l'efficacia del pericolo sussistesse nella società gente perversa e di pessima fama; non pur vagliarono qual danno ne potesse provvenire a tutto il corpo sociale da coloro menavan vita facinorosa e sospetta, quanto comminarono all'uopo la pena dell'esilio, ed ai Proconsoli n'era rigorosamente affidata l'osservanza, sendo lor debito invigilare e custodire l'ordine pubblico, prevenire i disordini, reprimere i contravventori.

Caduta Roma e con essa il suo monumentale diritto, il periodo barbarico che sopravvenne non offre cotali guarentigie all'ordine politico interno delle cose; nè a parer nostro poteansi desiderare; chè i nostri invasori non eran che gente accogliticcia e girovaga, un nucleo della più triste e malnata accozzaglia del mondo, senza fama e macchiati d'ogni sorta delitti, ed i quali ritrasser dall'armi la rinomanza de'Genserico e degli Attila. Ma se il periodo medievano non ci dà luogo a ritenere che la legislazion di que'tempi avesse punita e la politica inerzia e lo stato del criminoso vagabondaggio, non gli è

(1) D. R. — Congruit bono et gravi Praesidi curare, ut pacata atque quieta provincia sit, quam regit. Quod non difficile obtinebit, si sollicite agat ut malis hominibus provincia careat, eosque conquirat etc.

a dire lo stesso, lorchè ritornati al normale de' tempi, la legislazione e la scienza ripresero il loro ciclo evolutivo. E per non parlare distintamente della legislazion parmense, della pontificia, della piemontese, di quella degli stati uniti delle isole ionie, della legislazione in progetto dell'isola di Malta e sue dipendenze, io m'arresterò esclusivamente alla francese come quella ch' è sostrato dell'odierno sistema di legislazione, che fu la protasi dell'ultima codificazione delle due Sicilie, e che più rispose alla pienezza de' tempi, esorcizzando un passato vergognoso e servile.

In Francia fino al secolo XIV rimonta la valutazione giuridica del reato in disame: e poichè allora il principio della proporzionalità della pena al reato non era raffermato affatto, nullameno s' aveva che per l' ordinanza di Re Giovanni di Francia comminavasi la berlina agli oziosi e vagabondi, ed il marchio col bando ai recidivi nello stesso delitto. Nel secolo posteriore le due ordinanze di Linguadoca e di Blois confermarono il primitivo concetto che la società ormai andavasi formando di tal sorta persone. Le sudette ordinanze furon di sprone alle dichiarazioni a tal riguardo del 1526 e poi del 1558 con cui fu espressamente comandato ai vagabondi e persone sospette senza qualechesia mestiere d'abbandonar la città fra quattro ore sotto pena d'arresto. Le pene fur poi varie col mutare de' tempi e de' politici governi. La frusta, il marchio, il carcere, e in caso di recidiva la galera e la deportazione alle colonie furono aspramente applicate: le quali cose ne danno la piena convinzione che di codesto reato s' avea il più truce concetto. E quì mette bene osservare che mentre sino ai primordî del secolo XVIII la teoria del lavoro non era ancora universalmente compresa, come la si vuol apprezzare; mentre l' aristocrazia della proprietà fondiaria teneva persin ne' suoi germi schiacciata l' industria ed il commercio a cui l'idea del lavoro precipuamente s' annoda, pure della necessità del lavoro eransi i legislatori formato sì severo giudizio, da pu-

nir di galera chi non avesse mestiere, nè scegliesse lavoro. E di fermo, quantunque la libertà del lavoro non fosse allora giuridicamente concepita, dello sviluppo necessario dell'attività personale per concorrere allo scopo sociale aveasi un'idea sì esatta, che ognuno era obbligato al lavoro, non potendo presumersi che un individuo del corpo politico dello Stato pretenda vivere nello stesso, senza che collo esplicamento delle sue facoltà, cercasse in modo qualunque proporsi uno scopo e raggiungerlo in concorrenza col fine universale di tutti gli esseri umani. Questo ne dà il diritto duetanti di lamentar l'errore in cui incorsero parecchi moderni trattatisti del giure penale che nel vagabondaggio non videro un reato, non un fatto criminoso, ma solo un genere di vita che la società ha creduto pericoloso, certe viziate inclinazioni o abitudini perverse. Che debba destar giusto timore alla società tutta quanta lo stato in cui si rattrova un vagabondo senza mestiere nè mezzi di sussistenza, è un fatto indubiamente vero: ma che poi il legislatore vegga nel vagabondaggio un atto preparatorio anzichè un delitto consumato, di sorta che la pena che applica allo stesso debbasi ritenere esclusivamente preventiva, è falso, falsissimo, poichè non v'ha pena senza reato, nè reato senza un fatto criminoso che ne rivesta l'estrinseca qualità. La pena di semplice prevenzione sarebbe ingiusta, immorale; ed osiam dire che qualunque ne fosse la sua intensità non sarebbe mai pena, non compendierebbe i caratteri costitutivi della pena, giacchè questa, nella sua essenza considerata, è l'efficacia di repulsione con cui il diritto si ritorce contro l'individualità di colui che ha commesso il reato; e nella specie se non vi fosse reato non sarebbe mai pena, ma solamente una fisica sofferenza, un male ingiusto dall'autorità comminato. Sicchè volendo dallo stato di vagabondaggio ritrarre gli elementi primitivi e cardinali di reità, fa d'uopo convenire, che la società ha creato agli uomini dei diritti e doveri: che il diritto di compartecipazioue al corpo sociale è relativo al

dovere dello esplicamento delle individuali facoltà unisonamente allo scopo sociale; che questo gli è un obbligo per legge di natura, dandosi col suo impulso vita e sviluppo alla potenze fisiche e morali di ciascuno individuo; che a tal punto s' arriva col concorso degli altri esseri sociali, soddisfacendosi con reciproco e vicendevole aiuto i propri bisogni; che il lavoro non è altro se non lo esplicamento di queste individuali potenze per occorrere ai particolari bisogni, per creare le utilità generali; che rinunziando al lavoro si contraddice potentemente alle leggi di natura, alla legge sociale. E dopo questo diremo noi che lo stato di vagabondaggio è soltanto pericoloso per le conseguenze potrebbe cagionare senza che contenesse i caratteri fondamentali d' un fatto criminoso, se il lavoro abbiam veduto esser dovere per l' uomo sociale, e che il vagabondo volontariamente s' astiene da questo, mentre che dal medesimo dovrebbe trarre i mezzi di sua vital sussistenza? Indubiamente che no! Ed avremo di questo un' idea completissima sol che ricordiamo a noi stessi che un fatto reputato dalla legge delittuoso può esser tale non pure attivamente, nel farsi, cioè, quel che la legge divieta; ma benanco positivamente non facendo ciò che la legge comanda. Gli è a questo cui rapportasi un moderno penalista, tra i sommi pensatori contemporanei e caposcuola nel suo sistema, per dividere la legge punitiva in *inibitiva* e *precettiva;* secondo che per violarla bisogni fare o non fare qualche cosa. Epperò confesseremo non saper puramente accettar tal sorta distinzioni; chè della legge è mai sempre il comando; comando di fare o non fare certe determinate azioni ch' essa singolarmente prevede, e che per esser contrarie al diritto fulmina col male, ma il giusto mal della pena. Or se nel caso nostro la legge naturale e sociale ad un tempo reclamano unisonamente lo stesso, il concorrere cioè, collo sviluppo delle potenze intellettive e corporee, all'attuazione dell' obiettivo sociale; e il vagabondo deliberatamente vi osta, non

vedremo in tal fatto gli elementi costitutivi di reità? E quì ne pare che avessimo di già abbastanza esaminata la essenza razionale del reato in parola, perchè potessimo passare alla valutazione dello stesso nel diritto positivo, alla appreziazione giuridica de'suoi caratteri legali.

CAPO III.

Innanzi tutto il nostro codice degli oziosi viene a dare un' esatta e precisa definizione. Lo art. 435 sancisce aversi per oziosi coloro i quali sani e robusti e non provveduti di sufficienti mezzi di sussistenza vivono senza esercitar professione, arte o mestiere, o senza darsi a stabile lavoro. Da ciò risulta esser molteplici gli elementi costitutivi dell'oziosità penalmente incriminabile. Ed a questo soggiungerò esser di molto difficile a rinvenirsi nella pratica; di tal che richiamano la più diligente disamina del magistrato penale. E di fermo, primo estremo e della massima importanza è la validità, la robustezza del corpo, giacchè se l'ozio e l'inapplicazione al lavoro procedesse dell' inettitudine materiale, dalla fisica impossibilità d' occuparsi allo stesso, non potrebbe reputarsi condannevole chi per patemi ed affezioni corporee non fosse in grado di sviluppare le sue fisiche facoltà, di concretare esternamente l' attività personale che ogni essere umano potenzialmente ritiene. Che se noi nel concetto del lavoro abbiam cercato si ritrovasser convergenti queste due condizioni, dell' attitudine allo sviluppo delle potenze interne e corporee, e di quest'attitudine manifestata sovra oggetti esteriori sul triplice regno della natura; ed abbiamo inoltre addimostrato il dovere che ha ogni individuo del corpo sociale, come parte del medesimo, di dar moto a codest' attività personale, cessa ogni obbligo morale e giuridico, lorchè colui al qual s' imputa a reato l' oziosità è tal essere cui la natura non fu provvida di suoi benefici doni, e che volle colpito da mali fisici o morali. E quì io mi passerò della disamina parziale dei singoli

casi in cui può aver luogo l' enunciata eccezione: sol in massima osserverò che quando alcun organo intellettivo fosse completamente o parzialmente infermo, quando un qualsivoglia patema avesse colpita la struttura esterna del corpo, come può mai quest' essere dedicarsi al lavoro? Non è forse più degno dell' altru commiserazione? e non dovrebbe richiamar meglio l' attenzione di coloro che sovrastano alla pubblica cosa perchè a titolo d' equità e giustizia venga al fatto loi provveduto? Oh! quanto sarebbe ciò desiderabile! deh! quanto restiamo disingannati dai fatti, vedendo tutto giorno convincersi di tal sorta reato e penalmente punirsi de' miseri che segnati come che sia da natura, vengono poscia respinti pur da quel corpo sociale a cui reputaron far parte, venendone per vece dichiarati indegni. Che se il consorzio civile raggiunger potesse tal grado di prosperità nazionale, da garentire a costoro se non altro il sostentamento vitale, lorchè nol posson raggiunger coll' attività personale, noi diremmo al Muratori « Non a vano trattaste della *Pubblica felicità;* la s' è raggiunta, e ne basti!! E di fermo quale debb' essere l' impressione d' una debole e fioca voce d' un canuto vegliardo, che cadente sotto il peso degli anni e delle sostenute fatiche inabile ad abbracciare lavoro lo si dichiara un ozioso, e si punisce per tale? Ne sovvenga di sua vita vissuta fra gli affanni e gli stenti; e rispettisi l' onesta decrepitezza del laborioso operaio!

Che se di difficilissima valutazione giuridica è tal primo elemento d' oziosità criminosa, il cui inesatto apprezzamento leder potrebbe e i dritti dell' individuo verso il corpo sociale e i dritti di questo inverso gl' individui, non pare fosse da meno importante lo scrutare con più equa bilancia la sufficienza de' mezzi pel proprio sostentamento. Per tal parte il legislatore rimetteva al convincimento esclusivo del magistrato il valutare se i mezzi di cui ognuno potess' esser provveduto sien sufficienti o pur no da poterglisi addebitare a delitto il non cercar del lavoro da cui ritrarre per sè: e sebbene

:ol non assegnare una norma, una misura qualunque ı vagliar tale estremo, corresse indubiamente l' alea l' una elastica interpetrazione della legge; in ciò, come n molte altre occorrenze della cosa penale, è la fidu:ia che la società tutta quanta nel magistrato ripone, ןuella che sopperisce a tal precipuo bisogno. Ciò ne offre l' agio di considerare quanto necessiti essere oculato nella scelta del magistrato penale, potendosi rimpiangere tristissime conseguenze, lorchè sotto la veste del magistrato rattrovansi cittadini perversi o indegni d' amministrar la giustizia. La scelta del magistrato penale è più difficile, a nostro mo' di vedere, d' ogni altro pubblico amministratore: il conciliare colle prescrizioni della legge i principî d' equità naturale è un mandato a cui non è dato a tutti santamente il rispondere. Non basta, ripeterò a me medesimo col d' Aguesseu, non basta che il magistrato conosca e per bene la scienza penale: non è questo sufficiente per adempiere allo scopo di scovrire il delitto, di convincere il colpevole, d' applicare la pena: non sempre del reato è sì certa la pruova e costante che si possa applicar con coscienza la pena. Lo zelo della carica, l' amore esagerato del pubblico bene, potrebbero influir fatalmente o a schiacciare la legge, o a schiacciar l' individuo. L' arbitrio è figlio dell' ignoranza, e quasi sempre della prevaricazione e dell' intrigo: desso è detestabile in ogni ramo della pubblica amministrazione, è un positivo disastro in quello della giustizia penale. Gli Efori di Sparta giudicavan per effetto d' arbitrio: i primi consoli di Roma giudicavano non altrimenti che gli Efori. Allora il vizio era nel governo: oggi esisterebbe per avventura nei giudici. Che se nella pruova del reato dell' oziosità e vagabondaggio è prevalentissimo sovra ogni altro il convincimento del magistrato, non torni grave, se, apostrofando a questa istituzione, ci augurassimo pel nostro meglio, allo scovrimento ed alla pena di tal sorta delitti sovrastino magistrati mai sempre valenti ed umani. La giustizia è colpevole quand' è crudele, diceva il De-

lille: il giudice inumano non osi pronunziare sull' al-
trui destino: la spada della ginstizia sarebbe nelle su
mani il pugnale dell' assassino. E potrebbono tollerar
nella civile società gli orribili mostri di carnefici t
gati? Oh! che il grido degli innocenti non sorga dal
tombe, o dal fondo d' un carcere, a rimproverare
magistrato che fu giudice crudele, alla società che no
seppe presceglierlo! I Neroni e i Tiberî cercavano neg
accusati assolutamente il reo. Cotale arbitraria consue
tudine non toglie noi rinvenissimo nel Diritto Roman
« Absentem in criminibus damnari non debere, Divu
Traianus Julio Frontoni rescripsit. Sed nec de suspicio
nibus debere aliquem damnari Divus Traianus Adsidu
Severo rescripsit. Satius enim esse impunitum relinq
facinus nocentis, quam innocentem damnare ». Oggi pe
rò lo si vuol dalla pruova; e se mai dubbia si fosse, l'in
nocenza è presunta! È questo il canone fondamenta
cui pervenne il progresso dell' umanità e della scienz
non si rinunzî ad entrambe se vogliamo essere anco
degli uomini, ancor cittadini!

A conchiudere dell' ultimo elemento dell' oziosità,
la vita senza uno stabile lavoro, senza la scelta d' u
mestiere o d' un arte che la legge punisce. A pruov
di ciò stanno i principî d' innanzi esposti, primeggian
egualmente il criterio del magistrato di fatto. Non
dato ed a tutti, e sempre, il procurarsi lavoro: m
quando sorgesse indubiamente la pruova che non s' ab
bia lavoro sol perchè nol si cerca, e sol da questo tr
sî potrebbero i mezzi al proprio sostentamento, e pr
feriscesi l' inerzia completa, oh! sì, che fa d' uopo ch
s' applichi la pena; sendochè in questi non pur si ve
il reato esistente per se; ma l' individuo pericoloso
sospetto. E tal sospetto è giustificato per la società d
cui dessi fan parte, poichè mentre vorrebbon esser d
questa guarentiti, non cercan concorrer dall' altra, ed
raggiungere uno scopo individuale, al conseguimento d
fine ultimo della società, il bene universale.

L' oziosità, secondo le precedenti legislazioni d' Italia

e per le straniere, non fu punita da sè come un reato *sui generis;* l' era dessa un elemento solo del vagabondaggio. La nostra vigente legislazione par sia stata la prima, che in omaggio ai progressi scientifici od a quelli di libertà e guarentigia sociale, abbia rubricata l' oziosità come reato distinto da quello del vagabondaggio. La legislazione francese, ai cui principî la nostra è pienamente informata, non ne prevede il caso; e fra i delitti contro l' interesse pubblico novera precipuamente il vagabondaggio, ritenendo per vagabondi gli uomini senza stato che non hanno nè mezzi di sussistenza, nè domicilio certo, nè esercitano abitualmente professione o mestiere. La legge sulla polizia dei Comuni sullo scorcio del secolo passato in Francia ritien vagabondi tutti quelli che viaggiassero e fusser trovati fuori i loro cantoni senza passaporto e nella impossibilità di giustificare in due decadi la loro iscrizione sui registri d' un Comune. L' inesatto concetto ch' erasi dato al vagabondaggio non potea a lungo prevalere in una legislazione positiva. Esso fu modificato dall' articolo 270 del C. P. del 1810; e venne sostituita a codesta la definizione da noi precedentemente assegnata. A questa s' accosta potentemente la definizione che dà il Codice Penale Italiano.

CAPO IV.

Il nostro Codice ritien vagabondo chi non ha domicilio certo, nè mezzi di sussistenza, nè esercita abitualmente un mestiere od una professione; coloro che vagano da un luogo ad un altro effettuando l' esercizio d' una professione o d' un mestiere, ma insufficiente per se a procurar la loro sussistenza: e quelli infine che fanno il mestiere d' indovinare, pronosticare, o spiegar sogni per ritrarre guadagno dall' altrui credulità. Volendo disaminare i singoli elementi del reato, l' incertezza del domicilio è quello che la legge precipuamente richiede. E qui bisogna notare che non vuolsi comprendere il domicilio nel senso giuridico attribuitogli dal Codice Ci-

vile. È prelevantissima e costante la giurisprudenza che assegna al domicilio il senso ristretto della semplice abitazione. Difatti nei glossatori abbiamo « *Vagabundus qui habitationem non habet ;* ed in Giulio Clario « *qui non certum habet domicilium in quo habitet*. Da ciò si trae che per domicilio certo non vuolsi intendere che l'abitazione attuale, cioè non mai abbandonata, benchè abbiasene alcun potuto momentaneamente discostare. E questo ne fa pure accettare il principio prevalso in nostra giurisprudenza, che, cioè, un individuo il quale rattrovisi in un comune e del continuo cangi abitazione, non potrebbesi ritener vagabondo per domicilio incerto; sendochè la certezza del comune in cui si rattrova stabilmente, benchè non v'abbia fissa abitazione, è pruova della certezza d'un domicilio in senso giuridico. E questo è due tanti accettevole lorchè si considera che se la legge nell'individuo dal domicilio incerto vede un vagabondo , gli è perchè quel genere di vita nomade , avventuriera , è un mezzo di sottrarre le sue azioni alla vigilanza dell' autorità ; la qual cosa non debbe temersi col semplice mutar di stanza , non essendo ciò sufficiente per sottrarsi alla sorveglianza della politica autorità. Il secondo elemento del reato in esame è la mancanza de' mezzi di sussistenza. Chi fosse per avventura fornito di beni di famiglia, e s'avesse delle individuali risorse, non fa temere indubiamente di se , anco quando non s' abbia un domicilio fisso, nè un mestiere od un arte qualunque. In tal caso difatti nella instabilità di residenza appare piuttosto un genere di vita bizzarra, (non penalmente imputabile) e nella inapplicazione ad un mestiere qualunque concretasi il principio della libertà del lavoro che non s'impone ad alcuno. Chi ha modo come provvedere al soddisfacimento de' suoi bisogni personali , non ha debito di procacciarlosi mediante il lavoro, nè fa certo temere degenerasse in delitti per manco di beni. La società è al sicuro d' ogni inquietudine, lorchè il pigro girovago giustifichi non pur l' esistenza d' un discreto peculio, ma la legittimità di sua provvenienza. Final-

mente ultimo estremo del reato gli è la mancanza dell' esercizio d' un'arte o mestiere. E quì n' è duopo attentamente disaminare, se la mancanza d' esercizio di un' arte o mestiere, perchè possa convincersi di reità un imputato di vagabondaggio, sia volontaria, deliberata, per colui che in questo appunto delinque. Alloraquando il legislatore ha parlato dell' esercizio d' un mestiere qualunque ha presunto che preesistesse nell' individuo l' elezione d' un' arte a cui siesi un tempo dedicato. Or posto il caso che un individuo non eserciti tal mestiere, non già per volontaria determinazione, ma per manco di lavoro, perchè in quella specie se ne difetti, direm noi, gli è vagabondo costui, chè non esercita abitualmente lavoro? Oh! quanto è a rimpiangere la poco seria e scrupolosa valutazione di cosiffatto estremo per parte dell' autorità giudiziaria che oggi è preposta all' amministrazione della giustizia penale per siffatti reati! Oggi che spiacevolmente le condizioni del lavoro volgono in uno stadio che non è il migliore del mondo; oggi che i progressi delle scienze agricole e commerciali, che lo sviluppo delle industrie e manifatture, che l' incremento dell' elettrico e del vapore han dato nuova vita alla pratica vita di tutta quanta la società, il difetto del lavoro è mai sempre normale! Gli straordinarî portenti della meccanica applicata in ogni ramo delle pubbliche industrie, la forza del vapore sostituita al lento, incerto e fatigoso lavorio manovale, se crebbero due tanti la speditezza, l'energia del commercio, dell' agricoltura, dell' industria, nocquero potentemente alla innumere classe degli onesti braccianti. Ed è questo tal fatto di cui non potrebbesi levar dubbio veruno, anco da quelli il cui beffardo cinismo rinneghi il progresso ed il genio dell' umanità. E di fermo assodano tutte le moderne statistiche de' popoli civili che là dove più sviluppata è l' industria, là dove più incremento ha ricevuto il commercio e più progredite son le fisiche scienze, e la meccanica ancora, la classe degli operai n' ha più risentito, poichè si ottiene un

2

maggior risultato, ma con minore concorso e bisogno di braccia. E chi mai ignorerebbe fra noi le continue emigrazioni degli operai inglesi che veggonsi mancare giornalmente il lavoro, nell' atto che più svolta è colà l' industria ed il commercio? Chi non conosce il pauperismo che tutto giorno s' abbandona a scioperi prolungati, vedendosi frequenti e dolorosi spettacoli e di morte per esinania di vita e cagionata da fame, e di innumeri migrazioni sulle sponde dell' Orenoco presso lo Sierra Parima? Deh! felici noi figli dell'Italica terra se la fertilità del nostro suolo, la naturale ricchezza dello stesso, la postura climatologica n' assicura a un dipresso dal miserevole spettacolo che in simil genere s' osserva in sul Tamigi e la Senna! Eppure oggi si rimpiange il lavoro: oggi l' onesto operaio non è sicuro del quotidiano sostentamento pe' figli, non è certo che col ritratto delle proprie fatiche sopperisca alle esigenze vitali. E quel n' addolora vieppiù sovra ogni altro gli è questo, che dai reggitori della pubblica cosa nè si pensa, nè si è in grado colla iniziativa governativa provvedere a siffatto bisogno, e provvedervi in un tempo più o meno lontano! Che se è così, com' è verissimo, debbesi, a parer nostro, nel convincere di vagabondaggio qualchesiesi imputato assodare il più religiosamente possibile se chi è sfornito di lavoro, e ne sia abitualmente sfornito, lo fosse per sua neghittosaggine, per volontaria inerzia o per manco di lavoro, nel che di soventi s' incontra. L' inesistenza del domicilio certo, l' insufficienza dei mezzi di vita non solo non son bastevoli per se, ma dovrebbero non esser bastevole neanco per mancanza d' esercizio di un' arte o mestiere, quando questo avvenisse involontariamente, e per difetto dello stesso nel seno della società. E sebbene cotal teorica sembrar potesse rigorosissima a segno da escluder così quasi ogni caso possibile, pure io dico che di tal rigore debbasi esser curantissimi, sendochè non vuolsi presumere il male nè una vita perversa: l' eccezione è per questa, la regola per l' one-

stà, la morale! Epperò nella pratica ei non osservansi cosiffatte prescrizioni con quella scrupolosa osservanza come pur lo si dovrebbe dall' autorità giudiziaria. Un lieve appuntagnolo di simil sorta, la pruova dubbia d' alcuno di codesti elementi è spesso bastevole per convincere del reato in esame. Così e potessimo veder santamente adempiute le nostre aspirazioni, per non rimpiangere le conseguenze d' un' ingiusta condanna!

Il secondo comma dell' art. 436 non va soggetto a minori osservazioni. In esso il legislatore ritiene per vagabondi, e da punirsi per tali, coloro che vagano da un luogo all' altro effettuando l' esercizio di un mestiere ma insufficiente per se a procurare i mezzi alla lor sussistenza. Per verità non pare che questa possa ritenersi una specie di vagabondaggio differente da quella insin ora trattata. Ed innanzi tutto la precaria residenza in qualsivoglia provincia non esclude la certezza d' un domicilio, nè rende impossibile una legal sorveglianza; secondo, potrebbonsi avere mezzi sufficienti e bastevoli di sussistenza, ed esercitare ad un tempo un mestiere od un' arte che ad intervalli, a riprese ne apporti tenue guadagno, richiedendo una vita girovaga ed instabile. Che se ne si obietta ehe il legislatore non ha inteso punire chi vaga d'un luogo in un altro; ma chi ciò facendo eserciti un mestiere insufficiente a produrre i mezzi per sussistere, rispondesi che in tal caso si rientra nel primo alinea dell' articolo stesso, in cui il legislatore non già che richieda solo la inesistenza dei mezzi, ma benanco la insufficienza di questi. Sembra quindi che tal comma rifletta un fatto che non costituisce reato; o per lo meno che rientra nella disposizion generale dell' articolo in disame. Il medesimo gli è a dire per l'ultima parte dello articolo con cui ritengonsi vagabondi coloro i quali fan mestiere d' indovinare, pronosticare, o spiegar sogni per ritrarre guadagno dall' altrui credulità. E di fermo codesta specie di reato esclude qualsivoglia degli elementi costitutivi del vagabondaggio potendo avverarsi indipendentemente dagli estremi la cui concor-

renza abbiam veduto esser di somma importanza perchè sen potesse convincere qualunque siasi imputato. Che se elementi affatto diversi potessero costituire l'istesso reato, la natura o la essenza giuridica del medesimo verrebbe ad esser molteplice ed indistinta; lo che osta ai canoni fondamentali della scienza del giure penale. Che se pure il fatto de' pronostici ed indovini vuolsi ritenere punibile, che lo si rubrichi sotto una specie determinata di reato, o contro la pubblica fede, o contro la morale, o come frode, o truffa, o ruberia speciale, ma che non figuri per lo stesso reato di vagabondaggio da cui va totalmente distinto, poichè questo non gli è d'una legislazione d'un popolo civile ch'abbia raggiunto quel grado di progresso a cui venne la legislazione penale d'Italia! E quantunque nelle altre legislazioni d'Europa ciò non figuri sotto rubrica esclusiva da poterci attenere alla stessa, quando si ritenga questo fatto che si vuol criminoso per lo stesso reato di vagabondaggio, a tal sorta reato ci sembra verrebbesi a dare elasticità di natura, mutabilità d'elementi, varietà nelle prove. Quello poi che tenghiam fermo gli è questo, che se la vittoria della ragione sul cretismo e l'andazzo del passato pervenne, a mezzo il secolo XVIII, a cancellare affatto il reato di stregoneria, a segno da non vedersi ulteriermente nè i roghi nel Vousbourg, nè le torture della Michela Chaudron, oggi se non diremo che sieno affatto esenti da pena quei che imitan quegli antichi stregoni, che non confondasi almeno questo loro reato coll'altro ben distinto e di speciale natura, con quello de' vagabondi. E se dai moderni pensatori fu gridata altamente la voce nel rileggere che per zelo di religione furon dai tribunali cristiani condannati meglio che 100 mila pretesi stregoni, oggi sarebbe per lo manco un anacronismo coi tempi, il vedersi cacciare in prigione de' vagabondi perchè supposti indovini.

CAPO V.

Disaminati gli elementi di cui costa il reato di va-
gabondaggio, relativamente alla pena ricorderemo che
l legislatore francese, dopo la terribile ordinanza d'Or-
eans del 1560, di cui s' è detto di sopra, dopo quella
li Blois del 1579 e l' altra del 1701, dette fuora la
lichiarazione del 3 agosto 1764 con cui sancivansi mi-
sure rigorosissime contro i vagabondi ed uomini senza
stato, che cresciuti di numero, commettevano ogni sorta
lisordini nel consorzio civile. Con la legge innanzi espres-
sa fu statuito fussero arrestati nello spazio di 2 mesi
e condannati alle analoghe pene tutti i convinti di con-
simil reato; e per quei che venissero arrestati in se-
guito, spirato il termine anzidetto, avessero ad esser
condannati, se validi e infra i 16 a 70 anni, a 3 anni
li galera; e se infermi, o da 70 anni in sopra, una
alle donne o fanciulli venir rinchiusi nel più vicino ospe-
lale: pe' giovanetti poi fra i 16 anni mandarsi agli ospe-
lali medesimi per essere allevati, nudriti ed istruiti sen-
za il diritto a goder libertà se non previo un permesso
sovrano.

Nè muova davvero le nostre meraviglia cosiffatto ri-
gore, se per la medesima legge, in caso di nuovo ar-
resto e per lo stesso genere di vita, fulminavasi nul-
lameno che la galera per gli uomini, la reclusion per
le donne perfino a 9 anni di penosa durata. L'identica
pena applicavasi perpetuamente a vita in caso di nuova
recidiva. Epperò l' atrocità della pena atterrisce e non
emenda! Il colpevole è sempre un miserabile che ab-
bandonato dalla società e perseguitato dalla legge ha
dritto almeno di reclamare soccorritrice l' umanità! Qual
prò ad infierir contro lui, quando può scontare il suo
debito contro l' offesa società con temperati gastighi?
Le leggi che ne' secoli andati immolarono immense vit-
time all' ara della ferocia non saranno che l' esecrazione
de' posteri: e mai sempre con abbominio ricorderemo

a noi stessi d'un Arrigo VIII, che all'epoca di sua fer
rea dominazione fece giustiziare 72 mila persone!!
Per nostra ventura col secolo in cui viviamo, i domi
natori che regolano i destini dell'Europa civile comin
ciarono a nudrire il generoso orgoglio d'esser uomin
e comandare ad uomini! la verità siede oggi compagn
sui lor troni dorati. Un tal principio si trasfuse a pien
nella vigente legislazione francese: il vagabondaggio no
puniscesi che da tre mesi a sei. È vero che dapprima met
tevansi codesta gente a disposizion del governo: ma que
sto avviene quando si sieno resi sospetti alla società tutt
quanta. Nè men degni di nostra considerazione son gl
art. 272 e 273 del Codice Penale Francese; pel prim
de' quali gl'individui dichiarati vagabondi con sentenz
passata in cosa giudicata, se stranieri, posson esse
condotti per ordine del governo fuori del territorio de
regno; e pel secondo, i vagabondi nati nel regno po
tranno anco dopo una sentenza passata in giudicato,
esser reclamati dal proprio comune con deliberazion
del consiglio municipale, od assicurati con malleveri
da cittadini solventi. E di fatti, che i vagabondi, quand
sieno stranieri, dopo avere espiata la pena nel regn
(e non potrebbero non esser nel regno puniti avend
in questo commesso il delitto) sieno condotti per or-
dine del governo fuori del territorio nazionale, era un
misura giustissima; non potendo la società tollerar ne
suo seno individui non appartengano al corpo politic
dello Stato, e che col delinquere han mostrato di mi-
nare contro la morale esistenza d'una società che non
loro appartiene. Se ogni Stato è in debito di frenare e
punire i suoi sudditi perversi, che vadan meglio cosif-
fatti stranieri a nuocer la patria loro più che l'altrui,
ed essere da quella puniti, la quale è sola tenuta a
invigilare e reprimere la lor prava condotta! In quanto
all'altro articolo, ne basterà dire che in esso ricono-
sciamo un vero mezzo di prevenire i reati, e d'evi-
tare la possibile recidiva, mercè il riconoscimento del
proprio errore che possano i delinquenti sperarsi e per

opera di quelli fra i municipî che credettero richiamarli, e di quelli i quali li assicurassero con debita malleveria. Oggi però non potrebbesi onninamente mandar buona all' autorità amministrativa un' ingerenza sì diretta ed autocratica sulle attribuzioni del potere giudiziario, da sottrarre allo stesso un colpevole vagabondo, sol che un consiglio municipale richiedesse l'individuo, od un privato cittadino offerisse a suo vantaggio la più valevole guarentigia del mondo. Il Codice Penale vigente del regno d' Italia è uniforme per la pena al Codice Francese comminando ai vagabondi che sian legalmente dichiarati per tali la pena da 3 mesi insino a 6 di carcere. Ed in ordine agli oziosi, benchè egual pena si venisse a fulminare, questa pure non potrebbesi applicare senza un fatto preesistente, l'ammonizione di Pubblica Sicurezza, e senza contravvenire ai dettami di questa. L' art. 70 della Sezione X sulla legge di Sicurezza Pubblica sancisce il modo come s' attui l' ammonizione, i casi nei quali la si applichi, gli oneri che essa prescrive. Coll' articolo susseguente son raffermati i casi di contravvenzione, costando la quale può solo adirsi l'autorità giudiziaria perchè convinca del reato, se è il caso, ed applichi la pena corrispondente.

CAPO VI.

Epperò, vuoi pe' vagabondi, vuoi per gli oziosi contravventori a precedente ammonizione, qual pena accessoria è stabilita la sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza— La legislazion francese a tal riguardo era più rigorosa lorchè ammetteva si rimanesse a disposizion del governo: con tal mezzo il governo dello Stato, e per esso il sovrano, arrogavasi un diritto esclusivo del potere giudiziario a cui solo per organo del magistrato penale, è fatta facoltà d' irrogar delle pene. Essendosi però ristretto un tal mandato all' alta Polizia, venivasi a lenire l' abuso lamentato di sopra, rimanendo ognor quello di passare dal potere giudiziario ad un potere amministrativo, al

potere dell' alta Polizia. La società debbe prendere le sue giuste precauzioni contro individui che l'hanno gravemente turbata; e quantunque non accettassimo, come motivo di sospetto sull' individuo, per applicare a suo danno tal pena, il solo non aversi avuto mallevadori; benchè non riconoscessimo secondo i giuristi francesi, (il che concedono in via di transazione) che la sarebbe anco giusta tal pena qualora si consideri come aumento della pena principale; pure dividiamo il principio informatore del Codice Francese. Epperò fa d' uopo notare il progresso segnato dal legislatore Italiano, il qual ritiene una pena come ogni altra codesta restrizione dei dritti individuali del condannato, codesta sorveglianza dell' autorità di Pubblica Sicurezza: e ciò tanto è vero che nell' odierno sistema di legislazione di tal pena accessoria è affidata l' irrogazione al solo magistrato penale, non riserbandosi all'autorità di Sicurezza Pnbblica che l' eseguire tal sorveglianza con norme determinate e su dati tassativamente sanciti dallo stesso potere legislativo colla legge sulla Pubblica Sicurezza.

Ad illustrare la suesposta teoria, mette bene osservare che la giureprudenza francese ebbe a combattere lungamente sopra un dualismo di opinioni, se cioè si potesse pel caso delle circostanze attenuanti non applicare oltre alla pena normale, la sorveglianza dell' alta Polizia, come oggi quella di Pubblica Sicurezza. La Corte di Cassazione a Sezioni riunite decise la si dovesse indispensabilmente infliggere, *tale essendo stato lo spirito del legislatore, lorchè imperativamente ne prescrisse l' applicazione; e tale dovendosi interpetrare per esser codesta pena subordinata* PREVENTIVA, SPECIALE e di ORDINE PUBBLICO. E quì noi non ci periteremo avvertire che i due motivi assegnati da quel Collegio supremo non reggono al crivello della critica legale. Innanzi tutto è sempre imperativa la forza della legge penale vuoi che commini una pena, vuoi che rubricando i reati, definisca quali azioni non debban farsi perchè delittuose e contrarie al diritto ed all' ordine pubblico; e quali

lebbano adempiersi per vitar gli effetti contrarî, o dan-
nosi o solamente nocevoli. Che nell' uno o nell' altro
caso comandasse la legge l' omissione o la commissione
d' un fatto, è egli indubitato: ed oggi la scuola rite-
nendo fermamente tal principio bandiva del tutto la dif-
ferenza fra legge *inibitiva* e legge *precettiva*. Or se il
legislatore medesimo pel reato di vagabondaggio avea
prescritta la pena principale di 3 mesi a 6 di carcere,
a tale articolo di legge avea dovuto fuor ogni dubbio
dar forza legale ed imperativa, non altrimenti che al-
l' altro articolo della pena subordinata, la sorveglianza
dell' alta Polizia. Oltre a ciò nemmeno regge il secon-
do motivo della Corte Suprema, d' esser cioè tal pena
preventiva, *speciale* e d' *ordine pubblico*, sì da non po-
tersi in verun modo evitarne l' applicazione. Il valen-
tissimo pubblicista francese, l' Hélie, ritiene al propo-
sito che la decisione della Corte non regge relativamen-
te a tal motivo, sol perchè la legge di sorveglianza es-
sendo di sua natura speciale e di ordine pubblico con-
serva un tal carattere sempre che la si applichi; e quindi
concorron sempre le stesse ragioni per applicarla sia
che si tratti del reato di vagabondaggio, sia che di fur-
to, ad esempio, pel quale è pure singolarmente san-
cita. Perchè dunque elasticamente interpetrare la legge
sol pel reato di vagabondaggio, mentre che non potrebbe
onninamente scindersi la natura speciale della stessa?
Perchè mai, seguita lo Hélie, ritenere che indispensa-
bilmente debba esser comminata tal pena accessoria e
d' ordine pubblico ai vagabondi, anco ammesse le cir-
costanze attenuanti; e non applicarla egualmente a rigo-
re per ogni sorta reato cui egualmente competa, quando
per questi sien del pari accordate le attenuanti?

Epperò se a cotali considerazioni arrestavansi i scrit-
tori francesi, noi avvisiamo si potesse ancora ragionar
d' avvantaggio. E in prima, se nel reato in esame ab-
biam veduto concorrere gli elementi tutti perchè sia
ritenuto non un reato *sui generis* per le possibili con-
seguenze potrebbono derivarne, ma un reato comune,

un fatto criminoso perpetrato e non semplicemente pr
paratorio, con danno avvenuto e non solamente possi
bile , con dolo subiettivamente avverato , la pena no
si debbe ritener preventiva od eccezionale, nè indettat
esclusivamente da misure di alto ordine pubblico , m
giusta pena proporzionata al reato, pena costitutiva de
gli elementi giuridici al paro d' ogni altra, comminat
per un evento delittuoso , emanata per la forza stess
della società perturbata, per organo del medesimo le
gislatore, da non fare iscorgere in questa accessoria d
sorveglianza qualche cosa di differente da quella prin
cipalmente inflitta al reato. E nell' atto che siam pie
namente d'avviso che per misura d'ordine pubblico si
facoltativo e discrezionale pel magistrato penale l' ap
plicarla in durata più o meno considerevole , non po
tremmo colla Corte di Cassazione di Francia ritenere
giammai la si dovesse ineluttabilmente applicare alla
pena principale pel vagabondo, quando concorron le at-
tenuanti, e potesse poi farsene senza per ogni altro reato
a cui fosse egualmente applicabile. E tal nostro avviso
rimane pienamente confortato dal principio generale del
giure penale, che cioè vuolsi sempre presumere la pena
abbia prodotto i suoi benefici effetti sugli individui che
l' abbian patita; che dessa non pure abbia reintegrata
la forza del dritto, ripristinato l' ordine sociale, quan-
t' abbia ritemprato il colpevole, emendando la sua vita
perversa, educando ad un tempo la società tutta quan-
ta; e che quindi cosiffatto principio applicato egualmente
al condannato per vagabondaggio , abbia raggiunto il
medesimo effetto, per esser questo un reato normale,
come normal n' è la pena. Ma siccome potrebbe pur
accadere la società non fosse ancora sicura dopo l'espia-
zion della pena d' un siffatto individuo allor sì che gli
è giusto s' applicasse la pena di sorveglianza per ulte-
riore guarentigia della società, che offesa la prima volta
teme ancora novelli disordini dal colpevole punito : e
siccome non è certo, nè universalmente ad ammettersi
questo dubbio ulteriore sulla condotta del condannato,

così nemmen certa nè irrefragabilmente applicabile è la pena di sorveglianza: che se il legislatore italiano, ed a torto, ha creduto di presumer sempre questo sospetto , ed à irrogata costantemente la pena accessoria di sorveglianza ai condannati vagabondi, certo non avrebbe potuto, come nel fatto non ha tradotto, tal pena sancire anco nel caso che concorressero circostanze attenuanti, le quali guarentiscono la condotta avvenire del colpevole, son arra del suo emendamento, son pruova presuntiva che la pena sarà bastevol per se al suo scopo finale.

CAPO VII.

Dopo quello s' è infino quì detto per la sorveglianza cui debbon sottostare i vagabondi, n' è d' uopo avvertire che in ordine agli oziosi benchè tal pena vada unita alle pene comminate per quelli, pure per poterlasi infliggere , è necessario si fosse pronunziata l' ammonizione dall' Uffiziale di Pubblica Sicurezza all' ozioso di darsi a stabile lavoro. Chi ammonisce però non può pronunziar egualmente la pena di sorveglianza: questa va soltanto unita a pene che si pronunziano dal Tribunale, o secondo l' attuale Ordinamento Giudiziario dal Pretore Urbano. La Corte di Cassazione di Torino con arresto del 25 giugno 1858 iniziò siffatta giureprudenza. E diciamo altresì che l' ozioso che contravviene alla sorveglianza della Pubblica Sicurezza cui fu condannato non è incriminabile per questo titolo ed anco per l' oziosità. L' oziosità in tale caso diventa un elemento necessario per la contravvenzione. La Corte d' appello di Torino con decisione del 4 febbraio 1860 tassativamente il sanciva. Abbiamo veduto quali pene severissime irrogavansi ai recidivi di codesto reato: anco l' art. 438 del nostro Codice Penale vigente in caso di seconda ad ulteriore recidiva fa estendere fino ad anni cinque la pena del carcere pel maggiore di età. E giustamente pensiamo sen sia in tal fatto rimesso il legislatore alla prudenziale valutazione del magistrato : chè il delin-

quente recidivo, riannullando col suo proponimento criminoso e col danno arrecato, la forza del dritto già innanzi violato, ledendo novellamente l'ordine giuridico e la sicurtà sociale, può dar pruova nella sua specie di maggiore o minor dolo, di un animo più o meno perverso, più o meno corrivo all'emenda del male. Due ulteriori prescrizioni troviamo nel Codice Italiano; l'una risguardante gli stranieri; l'altra i minorenni colpevoli. Per l'art. 439 saranno espulsi dai Regii Stati i vagabondi dichiarati tali, quando sieno stranieri; e nel caso vi rientrassero è comminabile a loro danno la pena del carcere estensibile perfino ad un anno. Per l'art. 441 i minori di 16 anni oziosi o vagabondi saranno prima consegnati ai loro genitori o tutori che presteranno sottomissione di attendere alla loro educazione ed istruzione; e contravvenendosi a siffatta sottomissione, potranno essere i genitori puniti con multa estensibile fino a L. 150, od al carcere da uno a tre mesi; e i minori ricoverati in uno stabilimento pubblico di lavoro insinchè avranno colà apparato od un'arte od un mestiere. Gli orbi di genitori e tutori, e quelli che, ad onta le loro cure, non cercan essere dediti a stabile lavoro, saranno del pari ricoverati colà, e la loro ferma non potrà prolungarsi oltre la maggioretà dal legislatore civile prescritta. Ed in ordine al primo articolo, poichè la legge punitiva deve garentire tutti gl'individui in un modo stesso; poichè in riguardo alle leggi di sicurezza e di tranquillità non v'ha differenza fra nazionali o stranieri che trovansi nel territorio nazionale, ne siegue la legge punitiva dovesse garentire egualmente nazionali e stranieri quando sieno sul territorio dello Stato. Il godimento dei dritti naturali non potrebbe negarsi indubiamente ad ognuno: e se agli stranieri niegavasi, e parzialmente negasi tuttavia l'esercizio dei dritti politici, è a nudrire fiducia sarà questo per isvanire del tutto lorchè la lega di tutte quante le nazioni civili più compatta ed unita annunzierà al consorzio sociale il raggiungimento dell'unità della schiatta, del fine univer-

sale. Epperò ammessa cotal guarentigia pei cittadini stranieri sul territorio nazionale sarebbe forse a dubitarsi che se tutti gl'individui i quali trovansi sul territorio dello Stato , cittadini o stranieri , sonvi egualmente garentiti dalla legge dello stato, debbano gli stranieri essere alla medesima stregua, e con parità di condizioni richiedere guarentigia , e sottostare essi stessi alla legge punitiva , ostacolando lo esercizio de' dritti degli altri ? Che se lo Stato ha il diritto di estendere l' azione punitiva sui trasgressori stranieri, non sarebbevi certo più equo temperamento la prima volta che i stranieri perturbano con vita nomade e vagabonda la tranquillità e sicurezza dello Stato, che espellerli dallo stesso e curare che ritornino nelle proprie regioni. È colà dove essi potranno, e forse meno severamente essere guardati dalla legge nazionale: in casa altrui non vadano a sconvolgere l' ordine sociale se per poco spiacesse loro sottostarne alla pena. E stantechè qualora ritornino novellamente nei confini del regno da cui vennero espulsi dimostrano aver tenuto in non cale le moderate misure governative, gli è proprio il caso come violatori della legge positiva , per reato comune , sottostare a legge normale , alla pena del carcere estensibile ad un anno.

CAPO VIII.

Quanto poi ai minori egli è certo che il legislatore tener dovea presente , che se per la intelligenza e libertà del volere son tutti gli uomini potenzialmente imputabili, atti al dolo subiettivo, ad un fatto dannoso, v' ha degli stati dell' animo pe' quali *a priori* si può ravvisare che il dolo non ha potuto sussistere o vi sia stata mancanza di proponimento nella specie avverata. E poichè in questi casi sarebbe nocevole e pericoloso affidarsi al criterio del magistrato di fatto, così era necessità con pronunziati solenni sancire i casi della inimputabilità parziale od asoluta inimputabilità per l' in-

fluenza di cause esterne od interne costanti od acciden
tali; e non altrimenti fu attuato lorchè riconobbesi l' in
fluenza dell' età come causa menomatrice di dolo. E pe
fermo soggetto l'uomo ad una vita continuamente pro
gressiva nel suo fisico e nel morale, ha degli stadî d
incipienza e di perfezionamento sia nel corso degli ann
sia in ordine alle conoscenze. Dovendosi dunque aver
in conto quel periodo dell' età in cui l'idea dell' uom
fisico e morale appunto perchè la vita è incompiuta
mente attuata, e poco svolta l' intelligenza, non si
determinata che del tutto o parzialmente dalla sola forz
motrice della individualità sensibile, il legislatore do-
vea provvedere al caso di siffatti individui e non con-
fonderli con ogni altro essere umano di cui ha costa-
tato alla volontà determinata al delinquere ed un fatt
criminoso imputabile. Di sorta che nella punizione dei
rei di vagabondaggio, attuando cosiffatti principî rela-
tivamente a dotti imputati sottrae dalla pena normale
i minori di sedici anni; e ritenendo che nello svolgi-
mento di loro vita hanno tuttavia bisogno di un indi-
rizzo, di una guida che li coadiuvi nello svolgimento
delle fisiche e morali potenze; ritenendo nei genitori
l' obbligo santo di provvedere che l' esistenza fisica e
morale de' figli sia tradotta dallo stato incoato ed inci-
piente a quello di attualità completa, perchè si possa
dai figli essere in grado di provvedere al fatto loro e
provvedervi con intelligenza e libertà completamente
sviluppata, li affida prima alle cure de' genitori o tu-
tori (chiamati appunto a completare la vita e l'esistenza
de' minori ad essi affidati); e dopo di avere soggettati
i genitori e tutori all' obbligo d' innanzi la legge, di
provvedere all' educazione professionale de' figli; sanci-
sce una pena pecuniaria per quelli, qualora mancassero
ad un tal obbligo assunto, ed un provvedimento giu-
stissimo e savio pe' figli di ricoverarli, cioè, in un
pubblico stabilimento di lavoro. Sicchè ammessi codesti
giovanetti che non abbiano raggiunto il sedicesimo anno
di età ad una norma sicura e perpetua nell' indirizzo

li lor pratica vita insino a quando non saranno maggiori ; ed assicurato il giornaliero sostentamento , ed n arte o mestiere qualsia, essi sono in grado di compiere il destinato comune, di concorrere allo svolgimento lel fine universale , di provvedere agli individuali bisogni, di emendare se stessi, col fornire ad un tempo lla società tutta quanta non pure l'esempio, giovevole gli altri, quant' anco una certa guarentigia della loro noralità. Per tal guisa non avranno più a far temere he raggiunto lo stadio di completa imputabilità possan erturbare altresì l' ordinamento sociale, la tranquillità d il benessere de' proprii connazionali. Che se cotali rovvidenze erano a torsi per coloro a cui i genitori tutori non avesser saputo invigilare, o vigilando non vesser ricavato gran prò ; duetanti era a statuirsi lo tesso per gl' infelici giovanetti, vuoi orbi di loro genitori , vuoi privi del benefico ministero della tutela : la legge occorre provvida in simili casi speciali : e lode ne sia al legislatore italiano se prevedendo questi molteplici casi ha saputo prevenire ogni evenienza possibile. Sopracciò lode fia pure giustamente resa alla carità cittadina ed allo zelo religioso a cui sono informati i figli dell' ausonia terra , se molteplici e svariati stabilimenti filantropici, umanitarî, coadiuvando l'opera governativa , od all' orfano danno tetto e lavoro , od all'orbo di qualunque tutela son di guida e indirizzo nel difficil cammino della vita sociale.

FINE DELLA PARTE PRIMA.

PARTE SECONDA

DELLA MENDICITÀ.

CAPO I.

Dopo la esposizione del reato di vagabondaggio, che sembra essersi compiuta nei suoi principî razionali e positivi, un altro campo più delicato e difficile gli è quello intorno a cui si vuol tenere discorso, del fatto cioè, di Mendicità, che in apparenza esclude la benchè menoma idea criminosa, quantunque taluni caratteri costitutivi potessero concorrere per dimostrarla reato.

È del tutto indubitato ch'uno dei primissimi principî di cristiana carità, guardato attraverso il prisma della religione del Cristo, fosse la carità verso il povero e il bisognoso, in cui Cristo medesimo parabolicamente si raffigura; ed a cui prò Ei richiamava tutta quanta la considerazione dell'agiato possidente, e del ricco. Cotal principio trova affatto il suo riscontro nell'animo umano in un innato e natural sentimento di compassionevole carità per l'infelice, che per manco assoluto di mezzi, stretto a curare quotidianamente la sua sussistenza, succumbe spesso alla fame od agli altri vitali bisogni a cui debbe inservire la fragil natura dell'uomo! E la morale filosofia che scruta l'intimo dell'universale coscienza grandemente concorre a validare siffatto principio. Si discorran per poco le pagine del Pellico, il Saluzzese, in essa rivelansi al massimo segno i sentimenti d'un cuore informato alla più alta carità cittadina. Chi mai ci potrebbe combattere che l'Onnipotente ami gli uomini, e vuole ciascuno di noi alla sua

volta l' ami ? Non possiamo esser buoni , nè potremo esser contenti di noi e stimarci , se non a condizione d' imitar Lui in questo amor generoso. Desiderare virtù e felicità al nostro prossimo, beneficarlo quando si può, in questa compendiasi la dottrina del Cristo. E come potrà offrirsi pruova che sentita sia la forza di codesti principî? Bisogna che dell'uomo ognun si formi un tipo elevato nella mente, perchè si possa affratellare coi poveri, e ad un tempo non imprecare ai fortunati della terra , purchè questi però si rammentino d' esser fratelli dei poveri. Senza esser tratti da cotal sentimento per l'umanità sofferente, lorchè dell'uomo s'ha un tipo meschino, ignobile ed incerto non si potrà amare l'umanità, perchè l' amore è proporzionato alla stima; e per amar molto l' umanità bisogna molto stimarla. E tal principio si concretizza nel rendere onore alle oneste condizioni dell'uomo, quali che queste si fossero. L'onesta indigenza di coloro cui non sorrise de' suoi doni natura è degna di compianto e del nostro soccorso. I poveri han diritto all' altrui beneficenza, purchè rivolgano la loro sventura al miglioramento di se stessi, purchè non presumano che il potere li autorizzi al vizio ed al malfare. A questo scopo quindi tender debbe ad unisono e l' azion de' governi e quella de' privati; de' primi, perchè se loro missione è il bene e la prosperità de' popoli su cui imperano, debbon duetanti provvedere a quella classe del popolo che d' ogni mezzo difetta al proprio sostentamento: de' secondi, perchè nella persona del simile rammirasi l' uomo il quale avrebbe egual diritto non pure alla vita ma forse al lusso ed agli agî del benestante, se la legge di natura non avesse parzialmente retribuiti questi doni terreni , sopperendo però ai bisognosi coll' infondere nell' animo del ricco e del possidente sentimenti di carità cittadina. Ed il guardar con superbo trionfo la miseria di chi è colpito da sventura sia pur questi il proprio nimico od il nimico della patria, non è forse villania; non altrimenti che l' arrossire nel mostrare stima all'infelice onesto, non è forse

la più indigna delle viltà? Volgiamo lo sguardo nel l'Italia che fu; ed i nostri predecessori, in tempi oh! quanto barbari e poco inciviliti, dettero le mille prove di questa duplice concorrenza governativa e privata a soccorrere gl'indigenti, ma l'onesta indigenza! Fin dai primi dell' epoca medievana fu il clero ministro e dispensiere ai poveri di ciò lor sopravanzasse. E di fermo ogni cattedrale o monistero teneva e l'ospedale pei pellegrini (xenodochium) e quello pe' vecchi (gerontocomium) e per gli orfani (orphanotrophium) e pei malati (nodocomium), e pei fanciulli poveri (brephotrophium o come ora si direbbe asilo): e finalmente quello per tutti i mendici da liberarne la città e circostanti campagne (ptocotrophium) (1). Assai per lungo s'andrebbe se tutti volessimo ricordare gli ospizi e i pubblici stabilimenti di carità in cui l'onesta miseria trovar potea ricetto. Ci risovviene del maestoso ospizio che in Venezia nell'838 il vescovo Alrico innalzava presso alla cattedrale, ed in cui il povero, lo storpio, ed il cieco ed ogni maniera di persone sopraffatte da sventura trovavan pace e soccorso. L' invertirsi dai privati i proprî palagi in Asili d'infermi e di mendici, presso i quali esercitavan l'ufficio di solerti spedalinghi, era opera comune ed ordinaria. Adelrico Manfredi, conte di Torino e marchese d'Italia meritò le mille lodi, perchè in un giorno di Pasqua in cui dai principi s' era usi tener corte bandita, ei nelle sue stanze parate alla reale, alla sua medesima mensa, fece sedere uno stuolo di poverelli ch'ei colle proprie mani e con umile affetto serviva alla presenza d' un numeroso seguito di cortegiani brillanti, mangiando poscia soletto gli avanzi di quel superbo convito. Berta, moglie di lui, della gloriosa stirpe Estense, mandava ai poveri sempre il doppio di quanto a lei ricercassero. Innocenzo IV a Leone s'avea due frati minori con incarico specialissimo di scovrire i mendici e recar loro i soccorsi che si potean maggiori dal Vica-

(1) Cibrario. Economia politica del Medio Evo.

rio di Cristo. Alla corte d'Amedeo V, una o due volte la settimana dispensavansi da 300 a 600 pani pei poveri; e nel 1375, sendo verno rigoroso e grandi le strettezze dei poveri, il vescovo di Torino Giovanni di Rivalta, s'acconciò colle autorità del comune affin di stabilire un'elemosina quotidiana a ciascun poverello! E non son questi de' tratti significantissimi di carità, dei quali, per esser brevi, si tacciono i mille esempi e mille? Ma fu il fanatismo religioso, par ne si dica, il movente precipuo di codesta eccessiva filantropia e carità del periodo dell'Evo medio! Senza immetterci in simile quistione di filosofia della storia affatto estranea all'argomento, si dirà solo che per quanto il fanatismo fosse prevalente in que' tempi, e questo è indubitato, gli esempi predetti non ne possono esser gli effetti; sembrandoci solo figliati da uno spirito eminentemente amorevole inverso i poveri nei quali non vedevasi che l'onestà avvinghiata dalla sventura. La mendicità non era punto il mezzo di certi indecorosi a trarre innanzi la vita, riottosi al lavoro e ad ogni altro modo a camparla! Il mendico era solo il miserrimo vecchio, od il povero orfanello, od il colpito da qualunque calamità corporale da non poter provvedere al soddisfacimento dei propri bisogni!! Ed oggi, oh! quanto dissimili s'addimostrano da quella classe gli accattoni; ed ahi! quanto diverso è il sentimento che d'ordinario si nudre per tal sorta persone!!!

Che se pur gli è così, se la mendicità è uno stato commiserevole che trar debbe l'altrui carità, e di lode è pur degno chi si mostri liberale inverso i mendici, com'è che il legislatore penale possa occuparsi della mendicità ed elevarla a reato?

CAPO II.

Benchè all'Amministratore Politico si spetti l'occorrere con provvedimenti di polizia preventiva a che il mendico nè travii, nè abusi del suo stato, provvedendo

con ospizî pubblici e depositi al loro mantenimento, pure il Diritto Penale guardar debbe la pubblica mendicità, quando rivesta per circostanze che l'accompagnano un carattere criminoso. Quando non è l'impellente necessità ch'istighi al mendicare, quando la questua tenga a sostrato la sola infingardaggine ed il mal vezzo del gire errando perchè avversi al lavoro, all'onesto lavoro, il mendicante è in tal caso paragonabile al vagabondo; le sue abitudini egualmente depravate, i suoi passi sospetti. L'invalido mendico, quegli che per patemi fisici e morali è stretto ad accattar per Dio onde trarre innanzi la vita cui ognuno ha diritto, anzi ha il debito di conservare, trova non pure una scusa, bene ancora una giustifica nell'infermità che il rende inetto al lavoro. Ma lorchè la scioperatezza o la reprovevole pigrizia è il solo movente per cui si corra all'accattonaggio, ben è il caso di rientrar nei rigori della giustizia penale. Nelle capitali, a così dire, i poveri assediano i templi, i ridotti, le pubbliche vie. Uomini sani e robusti trovano nella carità dei simili un'esca poderosa alla lor colpevole inerzia; e disgraziatamente la pratica della più adorabile fra le virtù contravviene in tali casi al gran principio di socialità, di dovere, cioè, ciascuno colle proprie fatiche e coi proprî sforzi personali accrescere e conservare il comun bene. E non è raro il vedere ch'esaurita od interrotta questa sorgente, costoro appiglinsi finalmente al disperato partito di ogni sorta ribalderie e reati. Quindi è opera di magistrato economico prudentemente provvedere che la pubblica prosperità e sicurezza non sia ostacolata da certe cause, lievi sì, ma corrosive della pace sociale, notando noi fra queste quell' improba mendicità da cui in casi speciali si ha tanto a temere. Cotal vero trova pieno riscontro nella storia delle passate legislazioni, ricavando in prima dal Dritto Romano che i prefetti dei vigili avean l'incarico di provvedere alla pubblica tranquillità possibilmente turbata da vagabondi, mendici ed ogni maniera di persone sospette. E siccome codesti prefetti, scelti fra vili

plebei eseguivan di notte le funzioni del loro ministero, meritarono il nome di *Nyctoparchi*, cioè più oscuri delle tenebre. Epperò oggi non lascerebbesi certo all'esclusiva ingerenza della polizia preventiva il reprimere cotal genere di vita pericolosa, la quale allorquando veste i veri caratteri del reato non può incorrere che nelle sole pene comminate dall'autorità giudiziaria. Se alle sole leggi arbitrarie della polizia preventiva si abbandonasse la pubblica tranquillità, od a più stretto dire quell'assieme di riprovevoli scioperati costituenti l'improba mendicità, senza che leggi stabili sien sancite dal codice delle pene, una via sarebbe aperta alla tirannide, la qual sempre circonda tutti i confini della politica libertà. È un assioma generale, ben s'avvisa il Beccaria, che tutti i cittadini sappian con certezza quando alcuno sia reo, quando innocente; e questo si può solo ottenere allorchè un codice girar possa per le mani di tutti. Che se, alla nostra volta soggiungiamo, fosse devoluto all'unico magistrato di polizia il reprimere con mezzi illimitati ed arbitramentali lo stato dell'improba mendicità; se esclusivamente dal suo prudenziale operato dipendesse la punizione di tal maniera di colpevoli, l'incertezza della pena sarebbe costante; dai sentimenti più o meno equi ed umanitari del sudetto magistrato dipenderebbe il maggiore o minor rigore delle pene; esse sarebbon sempre dissimili e disuguali; e nella differenza del sistema di applicazione concreterebbesi il principio bandito e del tutto in anacronismo all'odierna civiltà, dell'esser le pene sproporzionate al reato; giacchè se due magistrati con pene per rigor differenti punissero il medesimo delitto, l'una delle due dovrebb'essere non proporzionata al reato. S'immagini dunque fino a quel grado s'estenderebbe cosiffatta teorica, quando molto e dissimili esser potrebbono incostantemente le pene. Sopracciò dal medesimo individuale arbitrato d'un tal giudice assoluto dipenderebbe pure il sussistere o pur no nei casi determinati la natura del reato ch'essi sarebbon chiamati a punire! Laon-

de ben si ravvisa nel Codice Italiano tassativamente prescritto quali debbano esser gli elementi costitutivi di tal maniera di reato, quale la pena da applicarsi a seconda le circostanze.

CAPO III.

All'esposizione però della parte giuridico-positiva della mendicità, fa d'uopo premettere delle considerazioni generali sul concetto del reato in esame nella storia della legislazione. Rilevasi innanzi tutto dalla legislazione Ateniese che dei magistrati di Polizia i *Dieci astinomi* occupavansi della sicurezza delle vie; di talchè nè potevasi comparire in pubblico con indecente vestito, nè tanto meno pitoccare all'altrui carità. Gli stessi Areopagiti nella estesa missione loro affidata avean anco il dovere di sorvegliare su coloro s'abbandonassero all'inerzia, e su quelli viver solessero coll'altrui limosina. Codesti due magistrati popolari dimostrano chiaramente che s'ebbe in mira di tenere affatto lontano lo stato d'accattonaggio; e se nelle disposizioni positive non l'era preveduto, gli è perchè l'influenza della polizia preventiva era efficacissima a vitarlo, di sorta che il legislatore non poteva occuparsene, non essendo a supporre si potesse nella vita pratica avverare, nè tanto meno che giungesse a rivestire i caratteri tutti d'un reato. Sopracciò si rattrova che una ingente largizione lodevolmente fu istituita da Solone, o come altri vogliono da Pisistrato; val dire che i più poveri della città, quelli proprio che dovevan ritenersi totalmente invalidi, si avessero una provvisione dal pubblico Erario, la quale col tempo fu invertita in un censo minore di tre mine. Questo dimostra esser opera di buon governo non già punire il delitto, ma vitar ch'avvenisse; mettendo cioè la classe dei cittadini più corriva allo stesso in condizione da non cadervi soggetta! Perfino nelle legislazioni dell'impero d'oriente ed occidente c'abbiamo notizia dei *correttori*, il cui mandato estendevasi anche a quello di evitare con

ogni mezzo la classe de' mendici. Che se volessimo rimontare ancor più addietro, nel 4. Libro del Codice di Manù, al 159° precetto, si trova: *Fugga* (cioè colui che sia privo de' segni che mostrano la prosperità; precetto 158) *ogni atto dipendente dall'altrui soccorso: s'applichi invece a tutto ciò che dipende da lui stesso:* col che si vede chiaro come sia inculcato di non ricorrere agli altri per soddisfare ai proprî bisogni, curando per vece quanto più è possibile di ottemperarvi colle individuali fatiche, ed ancora come si studiasse il legislatore di prevenir col consiglio l'improba mendicità, quantunque poi, il diciamo candidamente, non statuisca delle norme come occorrere agli invalidi accattoni. E di vero conciliando col precetto 159° i due altri insegnamenti del libro X, cioè il centesimosecondo e seguenti insino al centesimonono, abbiamo che l'accattare attorno per campar la vita non era poi del tutto proscritto. È sancito infatti nel precetto centesimosecondo: *Il Bramino caduto nella miseria, accetti soccorso da chicchessia, poichè secondo la legge non può accadere che la perfetta purità ne sia contaminata.*

Secondo il Diritto Romano però era l'accattonaggio di que' di valida salute affatto inibito. Tutti coloro ch'erano in grado di lavorare, e che nol facessero per riprovevole inerzia e infingardaggine, cadevano sotto i rigori delle leggi punitive: questo però non escludeva per coloro ai quali mancasse del tutto la fisica possibilità di lavorare per provvedere in tal guisa al proprio sostentamento, di potere nell'altrui carità trovar mezzo al soddisfacimento degli individuali bisogni. Cotal principio perpetuossi pure nelle legislazioni che tenner dietro al Diritto Romano. E per fermo nell'antico patrio diritto eran sottratti alle leggi penali sol que' mendicanti che nell' esercizio della questua non promuovesser motivi a sospettare per sola neghittosaggine esser resti al lavoro: anzi con compiacimento ricordiamo ch'anco tal maniera di accattoni potevano incontrar misure repressive, lorchè nelle città in cui fosservi ospizî istituiti a tal

uopo preferissero pubblicamente questuare al sicuro alimento che offerivan quegli istituti di pubblica beneficenza. La legislazion francese del secolo sestodecimo iniziava una serie di canoni fondamentali allo scopo di schiantare un tal genere di vita in aperto anacronismo col progresso e colla civiltà. Fin dal 1536 un'ordinanza di Francesco I accordava ad ognuno facoltà di arrestare o procurare si arrestasse qualunque valido mendicante scorresse le vie ad accattare all'altrui carità invece di provveder col lavoro al suo sostentamento. Errico II nel 1547 irrogava nullameno che la pena della frusta e poi il bando per le femine e la galera per gli uomini. Delle ordinanze posteriori mitigarono cotal sistema di pene. Epperò a nostro avviso la pena era ingiusta quando il governo con mezzi preventivi non avea studiato il modo come evitare tal genere di vita; quando cioè, non ancora eran venuti sù degli ospizî in cui potessero esser ricoverati i poveri vegliardi, o gl'infermi orfanelli o gli affetti da altri malori nel corpo. Sicchè le degne lodi si rendano alla dichiarazione del 18 Luglio 1724, con cui il principe francese invitava i mendicanti che per età o malsania di corpo non son atti a trar dal lavoro i mezzi di lor sussistenza, a presentarsi agli ospizî che all'uopo s'erano istituiti. Il nostro biasimo però che s'abbia per le severissime pene fulminate contro gl' infrattori di consimile invito! Si legge in fatti che qualora fra 15 giorni dalla emanazione di tale ordinanza i mendicanti non si fossero presentati agli ospizî, eran tutti arrestati e tradotti agli ospedali. Colà rimanevan due mesi col solo nudrimento di pane ed acqua; ed in caso di recidiva la lor ferma estendevasi perfino a tre mesi, dovendo pria d'uscire esser marchiati nel braccio colla lettera M, lo che non arrecava l'infamia di legge; ma certo loro infliggeva una nota indelebile che tutto il corso di vita non valeva il distruggere. E che si dirà della pena nel caso d'un terzo arresto per lo stesso reato? Le donne valide rimaner doveano cinque anni nei detti ospedali, od anco a vita,

econdo i molteplici casi; gli uomini poi, pel medesimo lasso di tempo, eran dannati alla galera, tenuto conto lelle circostanze che poteano accompagnare il reato! Ion desti quindi meraviglia se l'arresto dei mendicanti rodusse delle volte perfino dei tumulti popolari; e iel 1724 venne fuora la dichiarazione del 12 Settemre con cui prescrivevasi fosser fatti dei processi di ibellione contro questi colpevoli.

Ma qual'è, si dimanda, la causa vera per cui con pene ì rigorose non riescivasi ad estirpare l'improba menlicità? Qual principio giuridico era il sostrato di tal istema di pene? Il vizio informatore della legislazione rancese in questa parte risguardante la mendicità criminosa indubiamente l'è questo, di non aver cioè veluti nel reato in esame quali ne fossero gli elementi ostitutivi, quali i requisiti legali perchè lo si possa lir certo e provato, quali i confini fuora i quali non ussiste reato. Potevasi infatti confondere coll'improba mendicità l'accattonaggio degli infelici invalidi politicamente inimputabili, la cui vista allor solamente potrebbe rivestire taluni caratteri criminosi, lorchè il governo avesse curato provvedere al sostentamento loro con preventive misure?

Sì rilevante difetto del legislatore francese non potea non trarre di conseguenza che la questua dei validi mendicanti, del qual reato non determinavasi esattamente la natura, fosse punita di pene rigorosissime, sproporzionate al reato e d'un carattere d'estrema ed incomprensibile severità. È ormai noto il principio che l'atrocità delle pene atterrisca e non emendi: il colpevole è sempre un miserabile che abbandonato dalla società e persequitato dalla legge ha diritto almeno a reclamare in aiuto l'umanità. Qual prò d'infierir contro lui quando possa scontare il suo debito verso l'offesa società con temperati gastighi? Le leggi che nell'andazzo de' secoli passati immolarono all'ara della ferocia vittime innumerevoli, cangiando la terra in orrido cimitero, formeranno senza dubbio l'esecrazione della po-

sterità! a qual diritto appigliavasi il legislatore francese allorchè puniva in determinate circostanze alla galera un mendicante recidivo quando di pena assai più mite puniva il reo di più atroce misfatto? Di qual filosofia del diritto penale egli usava cacciando totalmente dal seno della società, alla quale avea dritto d'appartenere, un individuo ch'alla pur fine passivamente delinquiva, col non fare, cioè, quello che la legge di natura e sociale comanda, il debito del lavoro? Si riscontrava in quel reato quel danno sociale che pur fu la misura più grave nell'applicazion delle pene, qual lo si riscontra in un tremendo assassinio, e nel furto il più esecrandemente commesso? Oh! sì, che ben s'avvisa il Montesquieu, esser delle volte preferibile l'impunità, quando la pena non fosse proporzionata al reato! E non dipendeva quindi la irrispondenza delle severissime pene inflitte ai mendicanti dal non essersi studiata quale fosse la quantità di dolo o d'intenzion criminosa in cotesto reato, quanto danno sociale dallo stesso provvenisse? Il punir solo sì atrocemente l'accattonaggio per essere un genere di vita pericolosa e che degenerar potrebbe facilmente in delitto, è arbitramentale e quindi inaccettevole coll'odierno sistema delle legislazioni civili. Plauso quindi al notevole incremento giuridico in Europa, se videsi indispensabile ed importante il bisogno di definire il carattere speciale di ciascun reato ed il carattere della pena, i veri elementi costitutivi del primo, gli elementi dell'altra per poi applicare al reato la pena, tenuto conto vuoi delle relazioni fra l'uno e l'altra intercedenti, vuoi delle singole circostanze che possano delle volte recar non lieve varianda nell'applicazion della pena.

CAPO IV.

Dopo la suesposizione razionale e storica della men-
icità, possiamo di leggieri entrare nel campo del no-
tro dritto positivo, in quello cioè del Codice Penale
taliano. Coll'articolo 442, a coloro pubblicamente an-
asser questuando il legislatore infligge la pena del car-
ere estensibile ad un mese, salvo le speciali disposi-
ioni della legge di Pubblica sicurezza. Ove si tratti
li mendicante valido ed abituale, la pena del carcere
otrà estendersi a tre mesi ed anco a sei, qualora l'ar-
esto s'effettuasse fuora il circondario di sua dimora.

Dalla dizione dello articolo chiaro emerge innanzi
utto che il legislatore italiano proscrive in massima la
nendicità e la ritiene reato: passa quindi a far diffe-
renza tra la questua dell' invalido mendico da quella
lell'accattone valido abituale. Epperò, che si voglia ban-
dir la questua lorchè rivesta caratteri criminosi; è opera
li buon governo, di savio legislatore: ma proscriverla in
tesi generale quando questa non venga esercitata che
la coloro i quali son privi per se d'ogni mezzo di sus-
sistenza, e fisicamente inabilitati al lavoro; da non po-
tere, volendo, adempire a questo dovere di natura e
sociale (la cui sola omissione giustifica il reato in esa-
me) non sembra si possa accettare senza debite riser-
ve, quando non curisi di vitarla altrimenti. L' accat-
tare allo scopo di vivere, quando la vita s' è in dirit-
to ed in obbligo di mantenere, non è delitto, nè può
esser punito! Desso potrà solo a se richiamare l' accu-
ratezza e la solerzia del magistrato economico quando
il governo a cui s'appartenga, e dal quale s'ha diritto
perchè provvegga al benessere dei cittadini, abbia cu-
rato con pubblici ospizî di carità, con appositi stabili-
menti, di ricoverare ogni maniera di persone e povere
ed inette al lavoro. Allorchè la privazione assoluta di
di mezzi di sussistenza non trovi ad esser riparata sia
pure dal più duro lavoro a cui voglia l' individuo as-

soggettarsi, direm noi che un tale individuo, se pr
stenda la mano ad accattare dal ricco l'istantaneo ali
mento, sia caduto in reato e lo si debba punire ?
come mai la società s' arroga il diritto d' impedire a
prodigo ed al ricco di far volontarie e lodevoli largizio
coll'infelice che presume in bisogno, quando fosse per s
medesimo convinto della assoluta inettitudine di esso a
lavoro e della mancanza di mezzi sufficienti alla vita
Ma gli è un giovane, si dirà, robusto e sano che disco
re le vie di città per la pubblica questua, e non è cer
to ch' egli cadde in delitto ? Ahi ! quanto è duro l
scrutare a rigore di legge se costui possa dirsi in de
litto ! Lo statuir fermamente che volontaria è l'inerzia
che la sola infingardaggine traesse quegli a tal vita
gli è una delle più difficili e delicate disquisizioni d
fatto. Presumeremo noi forse la colpa, o fors' anco la
volontà criminosa in que' fatti nei quali è l'apparenza
che li addimostra reati ? Oh ! quanto guardinghi s
vuol essere nel pronunciare la più lieve condanna in
emergenze siffatte, quando la pena e non il fatto pu-
nito esser potrebbe delitto ! Epperò le suespresse con-
siderazioni non potranno dissuaderci per nulla, che quan-
do il governo abbia provveduto al sicuro ricovero dei
mendici non debba la mendicità tollerarsi. Si passi a
pubblica ed universal conoscenza che gli è facile al vec-
chio accattone d' aver pane ed un tetto negli ospizî di
carità, e lo si punisca dappoi se trascura d' accorrervi,
preferendo gironzolar la città per questuare d' attorno.
Finchè questo non si faccia, nè si è in grado di farlo,
non può il legislatore severo punire quel miserrimo
mendico fisicamente inabilitato al lavoro : chè potreb-
besi non esser lodati, ma maledetti da quella medesi-
ma società di cui s'è vindici e custodi, e che a torto
pretende difendersi coll'esempio e l'emendazione univer-
sale ! Laonde delle maggiori lodi gli è degno lo art. 274
del Codice francese nel quale è detto così « Ogni per-
sona che sarà trovata mendicando in un luogo pel quale
esisterà uno stabilimento pubblico organizzato per or-

are alla mendicità, sarà punito colla prigionia da 3
6 mesi, e dopo tal pena condotto al deposito di men-
cità ». L'intelligenza di questo articolo ne mostra a un
mpo coimplicati i cardinali principî che governano co-
ffatta materia. E per prima risulta indirettamente che
mendicità non è un delitto quando s'eserciti da chi
impossibilitato al lavoro, o ne difetti assolutamente
sia poverissimo: inoltre che il governo da provvido
ıstode e geloso garante dei suoi cittadini s'appena, e
rovvede con opere di pubblica beneficenza, cogli ospizî
i mendicità, per chi difetti di mezzi pe'suoi naturali bi-
ıgni, nè possa altramente ottemperarvi. Finalmente che
ı prima e la seconda pia considerazione è distrutta,
uando il mendico non fosse obbediente alle provvide
ure del suo legislatore; e, restio alle parole di soc-
orso, agli asili approntati, preferisca l' incostante ed
ısicuro sollievo che può arrecar la questua alle salu-
ıri misure con cui si garentisce ed un tetto ed il vitto
chi difetta d'entrambi, nè può procacciarlisi. Legitti-
ıa adunque e meritata è la pena in quest' ultimo caso;
oichè debbesi indubiamente riconoscere negli istituti
i pubblica beneficenza e carità, in questi ospizî per
li accattoni, un vero progresso segnato dall'odierna ci-
iltà di cui non s'ha riscontro nella storia delle passate
:gislazioni. E di fermo per la legge Romana a coloro
he non potevano trarre innanzi la vita col ritratto di
uel duro lavoro a cui erano affatto inabilitati, era
ermesso il mendicare. *Cunctis quos in pubblicum quae-
tum incerta mendicitas vocavit, inspectis, exploretur in
ingulis et integritas corporum et robur annorum, atque
nertibus et absque ulla debilitate miserandis necessitas
nferatur, ut eorum quidem quos tenet conditis servilis,
roditor studiosus et diligens dominium consequatur, eo-
um vero, quos natalium sola libertas prosequitur, colo-
atu perpetuo fulciatur, quisquis hujusmodi lenitudinem
rodiderit ac probaverit salva dominis in eos actione qui
el latebram forte fugitivis vel mendicitatis subeundae con-
ilium praestiterunt.* (Legge 1. Cod. de Menticantibus)

Da ciò si trae che perfino la legislazione Romana ch'è un corpo monumentale di dritto non applicava pena che contro i mendicanti validi, permettendo agli altri la questua cui non sapea diversamente provvedere per vitarne gli sconci. Il Codice Penale d'Austria non punisce i mendicanti che allora quando l'abitudine di mendicare disvelasse in essi un'inclinazione all'infingardaggine: lo che rivela che quel legislatore non seppe ben designare i canoni informatori di siffatta materia, comminando la pena sol quando preesiste l'abitualità della questua, in modo che non sarebbe punito la più valida ed anco agiata persona quand'essa la prima volta e per le prime pubblicamente accattasse. La legge del Brasile presenta a bel principio alcun che di contraddizione sulla materia in disame. Infatti essa non sancisce la pena contro coloro che vanno mendicando nei luoghi ove sono dei pubblici ospizî di mendicità, se non quando essi sono in istato di poter lavorare. Di tal che non proscrive assolutamente la mendicità, poichè punisce sol quando si è atti al lavoro: apre degli ospizi ma non obbliga a ripararvi; ed ammette che si possa questuare senza tema d'incorrere in pene quando siesi del tutto inabile al lavoro. Nè gli é difficile scernere l'inesplicabile conciliazione di siffatti principî. Egli è indubitato che non sia delitto l'accattonaggio in determinate condizioni: è pur vero si debba incorrere nei rigori della giustizia punitrice quando per volontaria inerzia si rifugga dal lavoro e si cerchi con simulata pietà scroccare al malaccorto cittadino non l'obolo di carità ma lo stimolo al mal fare, l'egida indecorosa dell'infingardo. Che se è così, allora solo può condannarsi, (se pur la pena sia giusta e legittima) l'invalido mendico, quando questi trovi sicuro e costante un asilo negli ospizi dal governo impiantati; e quando ad un tempo contravvenga all'obbligo inflittogli d'accorrervi. Ma se un obbligo non v' ha, è mai forse vitato lo sconcio di vedere corse e ricorse le vie di città da molesti accattoni? Nè ciò gli è tutto. Quando in una vasta e popo-

sa città od un solo o pochissimi fossero cotali ospizi; uando le cattive condizioni del lavoro non garentiscano ai più volentierosi di trovare in esso un mezzo alla ta; quando lo stato di miseria universalmente deplovole affligga le crescenti famiglie de'mendici, qual via sta aperta a coloro che non vengano accolti nell' oizio di carità ? Resterebbe il delitto ? Ebbene noi ci visiamo, se pel reato comune pagherebbero essi il come è d'ogni grave malfattore; volendo evitarlo poebber forse accattare per Dio quando anco questo è litto ? Preclusa ogni via, non resterebbe che inconare la pena. E sarà questa e legittima e giusta ? La gge quindi del Brasile sembra savia e commendevole cendo salvi ad un tempo i dritti del cittadino, i doeri ed i dritti della società di cui fa parte ! Finalmente leggi di Malta e quelle delle antiche provincie Naoletane non dichiaron punibile che soltanto la questua eserciti da valide persone.

CAPO V.

Ad esaminare le disposizioni su tal proposito del noro Codice Italiano, ogni lacuna resta affatto appianata, rchè lo art. 442 del medesimo non lo s' intenda searato dagli art. 67 a 69 della legge sulla Pubblica icurezza. Prescrive infatti cotesto art. 67. che nei couni per i quali non è stabilito un ricovero di menicità, o nei quali vi sia insufficiente, gl'individui non alidi al lavoro, che non abbiano mezzi alla lor susistenza, nè parenti legalmente tenuti a somministrarli, iceveranno dall'Autorità Municipale un certificato d'inigenza o d'inabilità al lavoro; il qual certificato, lorchè iporti il *visto* dell'autorità politica del Circondario, varà per l'indigente come permesso di mendicare nel teritorio del Circondario medesimo. Con questo articolo l legislatore pare che abbia soddisfatte tutte le esigenze egali, i dritti di natura e quelli di società. Non giova he in ogni provincia vi fosse un ospizio per gli ac-

cattoni, perchè pretendasi qual conseguenza d' esser li-
beri e privi da mendici siffatti. Ma ne si potrebbe qui
dire, dove volete si caccino tanti infelici e miseri che
nè per opera propria, nè per quella di altri curar pos-
sono il loro alimento ? Che s' intendesse pretendere il
governo converta tutti i pubblici edifizî in tanti ricoveri
di mendicità ? Per quanto fussero giuste le succennate
considerazioni, non potrebbesi di certo ritener parados-
so la risposta affermativa. E chi mai, dimanderemo alla
nostra volta, sarà per godere del benefizio del pubbli-
co ricovero se limitato n' è il numero, e limitato forse
anco il numero degli accattoni là si possan ricevere ?
e non han tutti l'istesso diritto ? Forse chi prima ac-
corre alla porta dell' ospizio o prima capiti nelle mani
della pubblica forza ? Oh ! si che in tal caso sarebber
tutti studiosissimi a riescir nell'intento; e ben pochi, o
sia pure parecchi sarebbono accolti agli ospizî, doven-
do gli altri esser contenti del certificato d'indigenza lor
permetta la pubblica questua ! Conseguenze spiacevoli
ma inevitabili del principio che lo art. 67 sancisce nella
legge della Pubblica Sicurezza, quando insufficienti sien
gli ospizî a ricevere tutti i mendici della Provincia. So-
pracciò a tutti questi altri l' autorità politica rilasce-
rebbe essa cotal certificato, quando un articolo del Co-
dice proscrive in massima la questua ? Ci pare (come
siam nel grado di contestare che nel fatto avviene) che
lo art. 67 della Legge di Pubblica Sicurezza rimanga
una disposizione puramente scritta ! E qui bene si vo-
glion alte render-le lodi al vincitore di Marengo che
seppe trovar mezzo a ragginnger lo scopo. Volendo di
vero l'imperatore Napoleone venir sù in maggior glo-
ria sopra quella già nell' arme ottenuta, poichè dalla
labe della mendicità vedea la sorgente e l'occasione di
molti e grandi delitti, con suo decreto del 5 Luglio
1768 proscrisse la mendicità per tutto il territorio del-
l'Impero, ordinando che i mendicanti fosser tutti arre-
stati e tradotti nei ricoveri di mendicità, tostochè fos-
sero stabiliti. A circondare però di guarentigie codesta

vera disposizione, pretese che il prefetto di ciascun partimento con suo avviso dovesse render ciò di pubica ragione, quindici giorni accordando per presentarsi depositi; che tre domeniche successive esser dovea ritutto lo avviso; che, trascorso tal termine, i mendicanti ilidi sarebbon tradotti alle case di detenzione, gl' inlidi ai depositi. Soprappiù disponeva che in maniera stinta dovesser esser collocati il sesso e l'età; che le ese dei depositi fosser fatte in concorrenza dal pubico tesoro, dai dipartimenti e dai comuni; che fra un ese della pubblicazion del decreto, i Prefetti dovesro far rapporto al Ministro dell' Interno sullo stato ei depositi di mendicità dei rispettivi dipartimenti, sul amero dei mendicanti di tutto il dipartimento, e su quel potrebbe contenerne il locale di deposito; della forza a stabilirsi per la sua custodia; degli impiegati occorenti alla sua Amministrazione; delle arti e de'mestieri otrebbon essere stabiliti qual lavoro dei detenuti, agiungendo a questo il Regolamento d' Amministrazione er la disciplina, pel nutrimento, per la interna orgaizzazione del locale. Quanta previggenza e saggezza otesse mai contenere l' enunciato decreto, non gli è opo il ridirlo. I diritti del popolo non potrebbero eser meglio garentiti contro una classe si molesta e ad n tempo infelice; nè le esigenze della civiltà che voa irremisibilmente proscritta la pubblica questua; l' ineresse dei miseri cittadini involontariamente gravati da ondizioni sì dure di miseria e malanni; e finalmente uello del governo che non avrebbe potuto bastar da olo all'enormezza delle spese avrebbesi potuto sì facilnente conciliare ed in modo migliore, da richiamare l plauso dell'universale dei cittadini. E perchè, si donanda, non imitare in tal parte il legislatore francese? Perchè non vitare il grave inconveniente del godersi da parte de' mendicanti il salutare benefizio del pubblico ricovero per esser pochi e insufficienti i depositi, mentre tutti s'avrebbero lo stesso diritto? Costringansi i Municipî coll'ingerenza e col sussidio governativo a met-

ter sù nei comuni rispettivi altrettanti depositi di mendicità capaci per gli accattoni delle relative Provincie; ed ohi, qual plauso non vorrebbesi poi rendere al nostro legislatore! E quantunque non potremmo giammai menar vanto d'innanzi l'Europa civile d'aver noi per prima dato fuora si salutare provvedimento, avremmo pure indubiamente il gran merito d'esser noi i primissimi ad attuare quel decreto francese!

CAPO VI.

Fiduciosi che siensi un tempo per attuare le nostre aspirazioni, quanto alla pena che il Codice commina; la ci sembra ed equa e proporzionata alle diverse condizioni sotto cui si manifesta il reato. E di fermo il rimanere al prudenziale arbitrato del giudice di fatto la latitudine nell'applicazione del carcere fino a tre mesi pel valido abitual mendicante, o di due mesi insino a sei, qualora la questua s'esercitasse fuora il circondario della propria dimora, raggiunge in grado eminente il principio d'una giustizia rigorosa, di cui torna merito al legislatore italiano. Di fermo è del giudice del fatto con rigor di coscienza scrutare qual grado di reità si manifestasse nei molteplici e singoli casi; è sol desso che può pronunziare se sia il caso del rigor della pena, o di questa mitemente applicata. Come potrebbe il legislatore, che vaga in un campo del tutto astratto, ipotizzare le singole fisonomie degli stessi reati, prescrivendo per ogni caso la pena, e coartando il magistrato penale a sottostare alla stessa?

Se innumeri e svariate son d'ordinario le circostanze concomitanti che mutano affatto l'apparenza giuridica di qualsivoglia reato, come mai nel vago delle previsioni legislative potrebbesi per minuto assignare quella pena da cui non fosse al giudice affatto dato d'allontanarsi? Gli è vero che il soverchio arbitrio del magistrato nell'applicazion della pena per l'ordinario è causa di spiacevoli conseguenze, potendo un fatto relativamente

quel giudice o quel collegio di magistrati recare l'im-
·essione più o meno favorevole, ed influir poscia nella
aggiore o minor severità della pena: è vero che il
·ovvido legislatore debbe il meno possibile rimetter-
ne all'esclusivo giudizio del magistrato penale. Ma in
cuni casi speciali e per tal sorta reati, ei vuolsi ab-
ındonare alla coscienza dello stesso lo spaziare fra
eterminati confini, tenendo conto delle singole circo-
anze che soglion variare l' appreziazion del reato. Se
uindi è accettevole ch'abbiano i magistrati competenti
giudicare della pubblica mendicità latitudine capaee
poter essere scrupolosamente rigorosi nell'applicazion
ella pena, è a far voti, che coloro del corpo dei giudi-
anti i quali saran chiamati a pronunciare su cosiffatti
eati abbian cura e previggenza somma nel por mente
lle circostanze di fatto per vitare ad un tempo a rispetto
ell' umana giustizia sia che il reato restasse impunito;
ia tanto meno che s' applicasse la pena, o la si irrogasse
el suo pieno rigore, quand'essa potrebb'essere ingiu-
ta o irrispondente al reato. Non ritengasi dunque es-
er cosa ben lieve il giudicare d'un questuante e con-
imili. Questo reato che per aversi bisogna che il fatto
ia severamente guardato, per vitar che la pena possa
iescire illegittima, richiama tutta l'attenzione del solerte
nagistrato, il qual debbe, anzichè all'acciarpata pronun-
ziare, por mente a questo, che applicando una pena sia
pur la più lieve ad un mendicante, quando dubbia o
nesistente fosse la reità, benchè non faccia gran male,
come a primo tratto ne sembra, statuisce un precedente
giuridico che in prosieguo caratterizza a neri colori un
individuo, il quale al danno d'aver sofferto ingiustamente
una pena, vede aggiungersi l'altro, qualora avvenga po-
steriormente cadesse nel reato, dell'influenza della pena
subìta nella pena novella, l'aumento de'gradi per recidiva.
Ne sia adunque di conforto che i Pretori urbani, o chi per
essi, competenti a punire tal maniera di rei fosser solerti
e accuratissimi in questa parte del loro ministero di giusti-
zia, a vitare il possibile danno d'una ingiusta condanna.

CAPO VII.

Ma qual sarà mai il mendicante che è contemplat
dall'art. 442 e come tale punito? Chiunque in gene
rale si faccia a chiedere la limosina, appellandosi al
l'altrui carità per sollievo della propria miseria: quest
è proprio l'atto di mendicità: epperò desso non potreb
be bastare perchè puniscasi un accattone. Un atto sol
o pochi atti di pubblica mendicità sarebbero un sostrat
non bastevole alla pronunziazion della pena. Ei vuol
innanzi tutto che il questuante sia sorpreso nell' att
della questua, nella flagranza del reato. L'impossibilit
d'una pruova indiretta o puramente indiziaria ad affer-
mare tal maniera di reato obbligava il legislatore pe-
nale a richiedere come assoluto ed ineluttabile lo estre-
mo della flagranza, di fuori la quale non sarebbe nem-
men sufficiente la confessione giudiziale dello stesso pre-
venuto, anco se la si avesse corroborata da altri elementi
di prova. A questo aggiunger dovrebbesi l'altro requisito
indispensabile dell' abituazione al mestiere d' accattare.
Ingiusta e severa legge sarebbe quella che punisse l'o-
nesto artigiano che impossibilato temporariamente per
transitorî patemi fisici al consueto lavoro, privo d'ogni
altro mezzo di sussistenza, ricorra all'altrui carità. Ei
si vuol esser dunque abitualmente dicati alla questua:
che se lo articolo 442 chiaramente non lo sancisca,
anzi sembra comminasse il contrario, è questa l'inter-
petrazione legale ormai s'è data allo stesso, e tale è la
giuresprudenza iniziata dai nostri Collegi. Laonde per-
chè possa vedersi rigorosamente attuato vuoi l'uno che
l' altro principio gli è desiderabile che le autorità di
Pubblica Sicurezza e le autorità giudiziarie competenti
per siffatto reato inculchino agli agenti incaricati della
sorveglianza e dello arresto dei mendicanti di tener pre-
sente e l'uno e l' altro principio; e per vitare ogni ar-
resto arbitrario, solo allora procedervi quando concor-
rano entrambi. Ma con tali previggenze nemmeno po-

ebbesi allontanare affatto ogni possibile abuso nello
resto dei mendicanti ; nè ad un tempo ogni possibil
ndanna cui tenga dietro la pena. La flagranza mede-
ma in cui si possa essere incolti, la prova convincen-
ssima che l'atto della questua abitualmente s'eserciti
ill'individuo sorpreso, non sarebber sufficienti in talune
ntingenze speciali a che il reato possa dirsi concre-
mente avvenuto. V'ha de'casi d'estrema analogia cogli
ti di pubblica mendicità costituenti reato; eppur que-
i non possono ritenersi colpiti dall' articolo in esame.
e collette ad esempio che fannosi pubblicamente per
li stessi mendici allo scopo di lenire la miseria da cui
n soprappresi, per curarne il giornaliero alimento , o
er opere quali che siensi di pubblica beneficenza non
correrebbero per certo nei rigori della giustizia puni-
rice. In simili atti il legislatore astrae dal fatto stesso
scopo a cui mira, ed all'egida di questo trasanda di
unire que' mezzi che vi concorrono. Ed una ragione
minentemente giuridica corrobora i nostri detti. Nel
eato di mendicità, insin quì s'è veduto, la legge pu-
isce l'infingardaggine di quegli che atto al lavoro, l'e-
ita, provvedendo ai propri bisogni coll'accattare attorno
er Dio senza gli stenti del penoso lavoro. Tal consi-
lerazione non riscontrasi per nulla nelle collette si è
isi di aprire allo scopo non d'evitare il lavoro, bensi
li provvederne tante volte all'onesto artigiano, o lenirne
e sue gravi sventure. Che se delle fiate quest'atto stesso
ornar possa proficuo a colui che abitualmente lo com-
ia, non sarebbe il profitto personale ragion valevole a
listruggere la giustificazione del fine. Se un danneggiato
lalla deplorevole eruzione del nostro vulcano corra ri-
etutamente le vie non che le case della città per im-
lorare dall'altrui carità l'obolo pietoso per sovvenire
lle comuni sventure, non si dirà certo che questi è
n mendicante, quantunque pensi al proprio ed all'al-
rui vantaggio ! Le istesse soscrizioni sì ripetutamente
ttuate in molteplici emergenze dannose non costitui-
rebbero al certo gli estremi del reato di questua. Che

se pure a proprio ed esclusivo profitto alcun apris
una pubblica soscrizione, non si sarebbe nemmeno ne
l' ipotesi dell' articolo penale ; nè tanto meno sottost
rebbesi a pena. Ma che mai, se alcuno cercasse co
tal sorta soscrizioni non già ricorrere all' altrui cari
per imminuire provvisoriamente alcun danno per dis
stri patito, ma per vedere in tal fatto un mezzo facil
sicuro all' ordinaria sussistenza? Gli è in tal caso ch
un' interpetrazione d' analogia incrimina quel medesim
fatto che dapprima non costituiva un reato; e quand
si fosse riottosi a preventiva ammonizione che a no
sembra preliminarmente necessaria per costatare la con
travvenzione alla legge, gli è in base alle istesse dispo
sizioni della legge penale che s' accerta il reato, e lo
punisce dappoi colle pene sancite dal vigente codice pe
nale.

CAPO VIII.

Non potremmo chiudere le osservazioni sull' articol
442 senza far parola d' un caso speciale, per cui l
giurisprudenza si mostra ancora fluttuante in vari tri
bunali d'Italia. Cade forse nei rigori dell' articolo suc
citato il frate dell'ordine de'mendicanti in seguito all
legge delle soppressioni monastiche?

Nel 17 febbraio 1861 venne fuora quella legge ch
tanto scosse l'antico ordinamento delle società religiose
e in base a questa cessavan d'esistere quali enti Mo
rali riconosciuti dalla legge civile tutte le case degl
ordini monastici dell'uno e l'altro sesso, esistenti nell
Napolitane Provincie, non escluse le Congregazioni re
golari e consimili. Nella legge stessa facevasi eccezion
di quelle ch' avrebbon dovuto esser designate con suc
cessivo decreto come benemerite per riconosciuti ser
vigi che rendono alle popolazioni nella sana educazion
della gioventù, nell'assistenza agl'infermi ed in altre ope
re di pubblica utilità. Or cessata giuridicamente l' as
sociazione dei frati, potrebbe più innanzi tollerarsi che
da taluni di codesti religiosi vadasi ancora attorno que

tuando, mentrechè tal questua anco innanzi la legge lel 17 Febbraio trovava la sua giustificazione nel ser-ire a vantaggio e profitto di tutto lo assembramento lei frati, al vitto loro occorrente, alle spese del culto, llle opere di cristiana pietà? Sendo quindi mancato lo scopo non è ad un tempo mancata la causa giustificante a questua? Nè questo gli è tutto. Innanzi che la legge n disame colpisse codeste singole società religiose, cia-cun frate godeva della communità di que' beni dai quali scir doveano ed i mezzi allo individuale sostentamento, quelli per la esistenza in genere di tutta la corpo-azione, non che per le pratiche di religione ed altre li pubblica utilità. Or che lo articolo 9 sancisce, tutti gli attuali membri delle case religiose degli ordini pos-sidenti e non mendicanti saran per ricevere dalla cassa Ecclesiastica, dalla promulgazione del decreto in poi, un'annua pensione rispondente alla rendita dei beni in-sin là posseduti dalle Case rispettive, pare sia pur man-cato il bisogno di provvedere al comune mantenimen-to; chè ad ognuno è assicurata una pension vitalizia bastevole a trarre innanzi discretamente la vita. Di sorta che venuta meno la necessità di raccorre attorno per l'associazione tutta de' frati giuridicamente inesistente, e la necessità di farlo per gli individuali bisogni, sem-bra fosse del tutto a proscriversi ed a ritenersi colpevole la questua de'frati d'alcun ordine religioso. Diremo in-fine, che in sui primi dall'attuazion della legge del 17 Febbraio, poichè non tutti gli edifizî in cui eran le congreghe di frati vidersi sgombre, fu pure chi avvi-sasse dal sussistere tuttavia le corporazioni di frati ne procedesse di conseguenza potersi questuare a vantag-gio dell'associazione medesima. In tal punto si sbaglia-van costoro; chè le eran di fatto aggregate ancora tal sorta corporazioni; ma legalmente irriconosciute, e per sola tolleranza riunite negli stessi locali in cui un tem-po vivevan vita pacifica e sicura com'Enti morali dalla legge riconosciuti. Quanta però esser potesse la forza delle prime considerazioni suespesse, e quanto ancora

il valore dell' argomento contrario con cui confutavi l'opposta obbiezione, egli è indubitabile che la questi dei frati non può essere incriminabile neppur oggi ch'l pienissimo vigore la legge del 17 Febbraio colle alti posteriori.

E innanzi tutto siam venuti considerando di sopra ch lo scopo religioso a cui adibivansi le somme raccol dai frati questuanti era appunto la causa giustificati di tal maniera d' accattonaggio. Cotale scopo non è certo venuto meno dopo la legge di soppressione. Il cul esterno della religione di Cristo sussistendo mai sempi ed inattaccabile alle armi della legge civile, non pu certo ritenersi illegittimo ogni atto che tenda al suo mi gliore incremento. Che se insino a quella legge, da sif fatta specie di collette escir dovea la quota bastevol al vitto e sostentamento in generale di que' frati pove rissimi consacrati al Signore, oggi che a tal difetto prov vede lo assegnamento governativo, rimarrà solo ed esclu sivo l' obbietto a cui adibire le somme raccolte, le pra tiche, val dire, di carità, le opere sacre alla religion di Cristo. Nè varrebbe l'obbiettarsi per poco che il le gislatore civile; dichiarando soppresse le corporazioni religiose non pure curava con assegno mensile il man tenimento dei frati, quanto statuiva delle apposite som me per l' esercizio del culto nelle singole chiese, col che potrebbesi affievolire la giustificazione assegnata alla questua de' frati. L' inefficacia di tale obbiezione resta af fatto provata, sol che si consideri non tutti i templi che vedonsi innalzati pel culto di Dio godere e poter pretendere l' annuo assegno governativo capace al loro mantenimento. Se è lo spirito di privata iniziativa che leva sù tanti edifizî consacrati al Signore, sarà pure la carità di un solo o di molti individui quella che sop perisce al parziale o completo difetto di redditi baste voli alle pratiche in essi esercitate. Sovrappiù dato pure che tutti godessero i tempii del Signore d' una sovven zione governativa, si potrebbe mai impedire che la ca rità dei privati concorra al maggior lustro e maggior

ncremento del culto che s'appartiene a quella religione che ognuno liberamente professa? Di qual colpa risponder dovrebbe quel misero frate che picchiando all'uscio del fedele cattolico riceva l'obolo pel meglio della propria religione? La tolleranza dei culti se garentisce egualmente i seguaci d'ogni maniera di religione, niuno potrebbe imporne a colui che professa la religione di Cristo ch'è pur la dominate nella terra d'Italia, di tenersi da tal maniera di largizioni; non altrimenti che nessuno coartar potrebbe gli aderenti di un' altra religione a concorrere al culto di quella. Laonde per cotali considerazioni par che sia a sufficienza dimostrato che lo art. 442 non possa incogliere i frati mendicanti nell'esercizio della questua per le case private, ammesso il fine a cui questa concorra. Che se mai venisser sù degli indizî, o principî di prova che sotto la falsa e mentita veste d'un frate che abusivamente l'indossi, non essendo egli frate, sussista solo l'infingardo girovago che corra attorno per provvedere al proprio esclusivo interesse; e d'ordinario ad alimentar suoi vizî; che il raggiunga la giustizia punitrice, e l'eco di tutta quanta la civile società per mille tratti verrà ripetuta a degna lode del provvido legislatore e degli agenti dell' autorità giudiziaria.

E quì non potremmo mettere capo a siffatto argomento senza una seria e cardinale osservazione la quale ha tanta forza da render perfino superflue le argomentazioni innanzi esposte, e da non lasciar presumere come mai si sia potuto, mettendo in non cale la stessa, appuntare d'incriminabilità la questua dei frati. Di fermo lo art. 19 della legge del 17 Febbraio 61 s'esprime così « Ad eccezione delle disposizioni espresse negli articoli precedenti, nulla s'intenderà innovato nella condizione individuale dei membri delle case Religiose private di giuridica esistenza a fronte delle leggi dello Stato, *rimanendo permessa la questua per quelle case degli ordini mendicanti che non saranno soppressi* » Or se la legge esplicitamente permette la questua ai frati mendicanti, la cui condizione giuridica non è per nulla

cangiata colla legge di soppressione, se tuttavia son riconosciuti come Enti morali giuridicamente esistenti, pare sia stato piuttosto un abuso di autorità che un'osservanza alle disposizioni di legge, il tradurre innanzi il magistrato giudicante il frate che, dopo d'esser andato in vigore la legge, perdurasse nella questua religiosa. Sia quindi plauso alle nostre Preture Urbane, competenti per reati di tal maniera, che dopo breve esitanza nel pronunziarsi su tale accusa, finirono per statuire una giureprudenza costante d'assoluzione per inesistenza di reato.

CAPO IX.

Dopo che s'è tenuto discorso sul valore della pubblica questua, e su quelli potessero venirne colpiti, passeremo a notare le circostanze aggravanti del reato medesimo che di conseguenza fan crescere il rigore nell'applicazion della pena.

Coll'alinea dell'art. 442 prevedesi innanzi tutto l'arresto del questuante fuori il Circondario di sua dimora: in questo caso viene ad estendersi la pena da due mesi a sei. La ragione di tale aggravamento sta appunto nell'esser fuora i confini del proprio territorio circondariale, senza che vi si lasciasse alcuno intrattenere per lavoro di sorta: e questo se costituisce proprio il reato di vagabondaggio da aggravare nella specie quello di mendicità, è uno degli elementi del reato stesso; e quindi a buon diritto peggiora d'innanzi alla giustizia punitrice il *quantum sceleris* dell'improba mendicità. Tal rigore di pena trova pure il suo riscontro nella primitiva legislazione francese; statuendo l'ordinanza di polizia del 7 Gennaio 1809 che i mendicanti i quali saran nel caso di esser considerati come vagabondi saran rinchiusi nello stabilimento di Saint-Denis (gran deposito di mendicità) fino a che non si sarà provveduto sulla lor sorte nelle forme prescritte dalla legge. Di tal che vedesi che insin dai primi del nostro secolo, giustamente si ritenea

peggiore la condizion del questuante il quale desse motivo ad esser reputato vagabondo. E quantunque noi non accettassimo questo campo indeterminato, anzi vago sulla condizione dei mendici cacciati in quell' immenso deposito a mo' di detenuti, (ritenendo che la legge per non riescire ingiusta ed inapplicabile ai singoli casi debba sancire inalterabilmente il quantitativo della pena per ciascun dei reati, evitando così l'alea d' una sentenza puramente arbitramentale) pure accettiamo il giusto rigore a cui informavasi la legislazione francese per questa speciale manifestazione del delitto in esame, mentrechè di gran lunga sconfinato gli era quello per altra maniera di reati. Ogni dubbio però sulla condanna di quella specie di mendici svaniva del tutto col Codice Penale del 1810 che nell' art. 275 comminava la pena di prigionia estensibile da 6 mesi a due anni. Oltre cotal causa di gravezza di pena, coll'art. 443 e seguente il legislatore italiano enumera benchè in complesso i varî casi in cui crescendo vieppiù la gravezza del reato, accrescer debbe la pena. Difatti allorchè i mendicanti validi, quali son contemplati dalla prima parte dell'alinea dell'art. 442, accatteranno riuniti, la pena sarà del carcere da tre mesi ad un anno. Nè gli espositori del diritto penale o i legislatori nei motivi delle varie codificazioni assegnan ragione alcuna del perchè debbasi ritenere circostanza aggravante del reato l'accattare riuniti nelle città e in campagna. Epperò a nostro individual mò di vedere sembra che la ragione giustificativa riscontrisi nel bisogno di vitare che più persone pericolose alla tranquillità interna de' cittadini abbian agio di poter riuniti produrre alcun danno o nocumento effettivo alla sicurezza degli individui. La possibilità quindi che un danno eventuale traducasi in atto giustifica il rigor della pena. Ma siccome avvisiamo non esser mai giusta e legittima una pena che sia meramente preventiva senza che riguardasse alcun reato avvenuto nel fatto, così sembraci dovesse ritenersi maggior causa giustificante quella, che più accattoni riuniti, cre-

scendo in audacia, ed imponendone vieppiù sull' animo del viandante producano una certa coazione sulla prodigalità dello stesso, rendendo quindi niente spontaneo quell'atto di carità cittadina. Epperò la giustizia del provvido legislatore vide il bisogno di sancire che tal circostanza non debbasi ritener aggravante, lorchè le persone riunite fossero della stessa famiglia, il marito e la moglie, il padre e la madre coi lor figliuolini. Nè questo tornerà difficile giustificare, sendochè i legami e l'affetto di famiglia spingon solo il mendico ad accompagnarsi alla sua donna; o questa all' uomo suo o ai suoi bambini. Sovracciò se il ritratto della questua sopperisce non pure agli individuali bisogni di colui che protende la mano ad accattare per Dio, ma quasi sempre a quelli di tutta quanta la famiglia del povero, non si scorgerà che lo scopo soltanto di vieppiù muovere a pietosa commiserazione l'animo del gentiluomo, mostrandoglisi compatta la famelica e spesso sitibonda famiglia dell' indigente, muova l' accattone a riunirsi coi parenti più stretti? Il Codice Correzionale francese del 22 Luglio 1791, articolo vigesimo secondo, ritiene circostanza aggravante il mendicare assieme due o più persone; di talchè nel semplice fatto dell'accompagnarsi dell'un mendicante coll'altro vedeva il bisogno dell'accrescimento di pena. Epperò assai rigida giustamente sembrava tal dizione dell'articolo di legge. Il Codice Penale del 1810 vi riparava nell'art. 276, statuendo l'aggravamento di pena se gli accattoni mendicassero in frotta, menochè non sia il marito e la moglie, il padre e la madre ed i lor giovani figliuoli, il cieco e il suo conduttore. Gli è quindi indubitato un positivo progresso segnasse la legislazione codificata del 1810, rimanendo indeterminato il numero dei pitocchi per aversi l'effettiva riunione; e rimanendo al prudenziale arbitrato del giudice di fatto il ritenere o pur no la circostanza aggravante a seconda i molteplici casi, senza essere stretti servilmente dal numero. Per verità l' antichissima legislazione francese, a cui si confà la

legge del Brasile, prescriveva un numero superiore a quattro individui per avere la reale riunione de' mendicanti. Noi però c'avvisiamo non poter esser mai sempre abbastanza giustificato un numero di persone prescritto a rigore di legge, potendo nelle molteplici occorenze darsi circostanze tali, che un numero minore di quello che sancisce la legge sarebbe stato pur bastevole ad aggravare la condizione de'rei; mentre che in altre tornerebbe ingiusto il rigore qualora dovesse tenersi conto esclusivamente del numero. Sicchè bene il legislatore Italiano non istatuiva determinatamente il numero delle persone a costituire la circostanza aggravante dell'accattare in riunione; sendo chè non consiste nell'unione numerica dei questuanti lo scopo della legge per cui aggrava la pena, bensì nell'atto del pitoccar riuniti, nel che sta proprio il fatto condannabile ed aggravante il reato· Finalmente non potrebbesi accettare l'eccezione del Codice Francese pel cieco ed il suo conduttore; non già perchè non trovassimo utile e lodevole il benefizio di legge pel misero orbo del maggior bene, la vista! ma perchè non debbe, a parer nostro, figurare in una prescrizione legislativa. E di fermo la condizione del cieco e il suo conduttore e forse dissimile da quella di ogni misero colpito dalla sventura nel suo fisico, e la sua guida? Se quindi si è creduto far eccezione al solo cieco ed al suo condultore, l'umanità e la giustizia reclamava s' estendesse un cotal beneficio; se poi s' è voluto torre in considerazione il caso del miserabile di tal natura, compendiando quasi la condizione di tutti in quella del cieco, è per lo meno inesatta l'eccezione fatta da figurare nel codice. Laonde ne sembra che tal caso vada lasciato alla individuale valutazione del magistrato, tenendosi conto delle varie circostanze concomitanti al reato.

Un altro caso per cui il reato della pubblica questua accresce di penale incriminabilità è il mendicare facend'uso d'insulti o di minacce, o profferendo delle ingiurie. Se il sovvenire l'altrui miseria è atto di sovrana

carità cittadina, sì che debba esser figliato da un sentimento eminentemente spontaneo, codesta spontaneità viene ad essere affatto distrutta lorchè quegli che vuolsi soccorrere profferisca ogni maniera 'd' ingiurie, o trascenda in insulti, adoperando persin le minacce. Il Codice Correzionale francese del 1791 facea solo parola delle minacce e violenze: quello del 1810 trasandò le violenze. Epperò non essendo definiti dalla legge quali atti costituisser le minacce, quali le violenze, surse il bisogno di distinguer partitamente l'un fatto dall'altro, anco a vitare il possibile danno o di offender la giustizia col non applicarla nella sua interezza, o di recar nocumento ai privati cittadini applicando severamente contr'essi una dubbia ed imprecisa disposizione di legge Sicchè bene vediam distinti dal nostro legislatore il profferimento delle ingiurie dal fare insulti o dall'usar minacce. Ma quale sarà l' ingiuria, quali le minacce occorrevoli ad aggravare il reato dell'improba mendicità? Innanzi tutto saremo per ricordare che non essendosi insin quì giammai tenuto parola d' ingiurie, o queste non doveano costituire un'aggravante al reato, o le si doveano ritener comprese fra le minacce o violenze. Nell'un caso e nell'altro era indubiamente difettevole la passata legislazione francese a cui erasi informato il legislatore delle provincie napoletane. Oggi però che vedesi partitamente figurare nel Codice vuoi l'una che l'altra circostanza si può far solo questione della forza legale che debba avere l'ingiuria per aggravare la questua. A noi sembra per verità non si possa in generale, in astratto, ritenere ingiuria quella che nel significato comune non è se non parola men che giusta, troppo spinta ed offensiva della persona cui venga indiretta. Perchè l' ingiuria possa esser circostanza aggravante il reato dell'improba mendicità, fa d'uopo che sia quella che tassativamente prevede il Codice Penale nell' art. 572; val dire, ogni espressione oltraggiosa, parola di disprezzo ed invettiva in pubblico senza contenere l'imputazione d'alcun fatto preciso. Sicchè trovasi ben giu-

stificato lo aggravamento di pena lorchè concorra l'ingiuria al reato di questua, sendo chè l' ingiuria è per se stessa passibile di pena come un reato di sua natura, e punito a seconda le varie circostanze che l' accompagnano.

Oltre l'ingiuria, di nuova circostanza è il vigente codice assai lodevolmente previdentissimo, il fatto cioè degli insulti possan farsi all'indirizzo del pacifico viandante. A prima giunta sembrerebbe l' insulto non possa ch'esser compreso nell'ingiuria; stantechè a rigor di parola l'insulto non è che l'ingiuria o la soperchieria. Ma siccome non a caso ci sembra che il nostro legislatore abbia parlato del *fare insulti* e non già del *lanciarli* o *profferirli* solo, così bene avvisiamo che l'insulto debba esser nella specie accompagnato, sarem per dire, da un principio di fatto od una quasi minaccia; altramente superflua saria nel codice l' enoverazion degli insulti sempre chè s'era accennato ad ingiurie. Finalmente resta il caso delle minacce. È quì pur torna necessario lo stabilire qual debb'esser la minaccia costituente una circostanza aggravante al reato d' accattonaggio. Non trovandosi nella legislazione francese deffinita la minaccia, ben questa s' era stretti ad intenderla nel suo significato ordinario per quell'atto, cioè, il qual tenda a violentare l' altrui volontà colla prospettiva d' un male qualunque, sicchè costituiva quasi quasi una via di fatto. Ma oggi che la minaccia, come reato individualmente tale, è deffinita dal nostro legislatore, ogni controversia vuolsi intender direnta; ed allora sol la minaccia aggraverà la condizion del mendico, quando compendi tutti gli estremi nell' articolo 431 e seguenti tassativamente sanciti. Delle violenze non è parola nel Codice Italiano. Questa però non gli è una lacuna di cui vorremo rimproverare il nostro legislatore, chè nelle disposizioni comuni ai vagabondi e mendicanti, di cui terremo appresso parola, a tutto è soddisfacentemente provveduto.

I due altri casi di cui s' occupa l' istesso art. 444,

riguardano l'entrare senza permissione del proprietario e delle persone di casa in un'abitazione od un recinto che ne faccia parte, e il finger piaghe e infermità. Quanto al primo, l'atto dell'introdursi nell'altrui abitazione è certo un fatto illecito ed arbitrario che rivela un'audacia sconfinata e minacciosa, senza che possa opporvisi la scusa ed il pretesto che il proprietario non v'abbia onninamente ostato. Solo il consenso formale ed esplicito del proprietario potrebbe esimere da una maggiore responsabilità penale. Quanto al secondo caso è indubitato che chi infinge malattie ed infermità senza esserne il benchè lontanamente colpito; chi dissimula fisiche affezioni apparentemente contraffatte; od infin s'insinui con false alligazioni e mentiti racconti di strane avventure sull'animo del credulo viandante usi una specie di frode e scroccheria tendente a carpir limosina a colui che forse non sarebbesi indotto a largirne senza il quadro d'un infelice colpito vuoi da corporei, vuoi da morali patemi. Sopracciò gli è un' audace derisione della legge di natura e di società l'usar pratiche di tal sorta, pratiche che al certo il savio legislatore non potea lasciare impunite, vedendo lo spiacevole fatto ch' alcuno sia corbellato da un astuto e perverso mestierante, mentre che forse non sarebbesi stato nemmen nel caso di provvedere alle altrui sventure. È proprio questo caso che prevedevano i trattatisti dell'antico dritto patrio penale, ritenendo l'improba e finta mendicità, tra le specie affini allo stellionato, cioè quel falso innominato, o quell' azione delittuosa a cui non possa assegnarsi una specie determinata in questa categoria di reati.

CAPO X.

In ordine alle pene nei varî tempi applicate lorchè concorra taluna o più delle circostanze aggravanti, ricorderemo solo che per la dichiarazione del 18 Luglio 1724 i mendicanti validi a cui carico concorressero le

inespresse circostanze aggravanti eran severissimamente puniti colla galera per la durata di 5 anni almeno; e con la frusta nell'interno dell'ospizio, o la detenzione nell'ospizio stesso temporanea o perpetua pe' mendicanti invalidi e le femine. Quanto tal pena sia grave e irrispondente alla natura ed intensità del reato, di leggieri lo si può dimostrare oggi che i progressi della scienza e della civiltà han proclamato ineluttabile il principio della proporzionalità delle pene al reato. Nè sino alla alla nausea torni a noia il ripetere col Montesquieu « allorchè le pena non è proporzionata, si è soventi obbligati a preferire l'impunità ». Laonde con buona ragione il Codice Correzionale del 1791 riformando il primitivo falso sistema di penalità, sanciva che il concorso d'una o più delle circostanze aggravanti non potesse più che ad un anno di prigionia far estendere la durata della pena. Ma il Codice Penale del 1810, studiatosi più a fondo il caso del concorso in parola, vide il bisogno d'accrescere d'intensità l'applicazion della pena. Taluni fatti d' accattonaggio, rivestendo condizioni eccezionali, erano assai mitemente puniti con un anno di prigionia. Conservando quindi la latitudine al magistrato penale, da valersene a seconda la varia fisonomia giuridica di siffatto reato, prescrisse il minimo ed il massimo della pena da sei mesi a due anni. E noi benchè non fossimo seguaci per sistema dei gridatori di piazza alla mitezza delle pene che il Codice nostro commina, pur nella specie avremmo voluto si fusse estesa viemaggiormente la latitudine al magistrato penale. Quando più circostanze di quelle insin quì noverate peggioran di mille la condizione del mendico, non è più il caso del povero accattone, è il malfattore audace che va incontro alla giustizia punitiva. Quando si protende la mano ad accattar per Dio, ed a riescir nell'intento profferiscansi ingiurie e da queste si trascenda agli insulti, e dagli insulti a minaccie; oh! Viva Dio, ch'assai leggier pena gli è un sol anno di carcere. A dirla quindi francamente ne sembra più salutare la durata di pena del Codice

francese del 1810, da 6 mesi a 2 anni, che quella de
codice nostro Italiano, da tre mesi ad un anno. A mag
gior sostegno delle enunziate disposizioni del Codic
concorre pure la legge sulla Pubblica Sicurezza. E d
fatti l'art. 68 s'esprime così: « È però sempre proibit
di mendicare facendo mostra di piaghe, mutilazioni
di deformità, o con grossi bastoni o con altre armi ovve
ro profferendo parole o facendo gesti ed atti di dispera-
zione: è pur sempre vietato di mendicare durante la notte
Dal veder noi dunque conformi tutte quante le le-
gislazioni dell'Europa civile, ed antiche e vigenti, ne
prevedere le medesime aggravanti e variamente punirle,
tragghiamo di conseguenza che gli sforzi di tutti quanti
i legislatori del mondo civile son quelli appunto d'e-
stirpar questo male, che, attecchito dovunque, rinvigo-
risce e s'afforza. Che sien vigili adunque gli agenti della
pubblica autorità nei lor processi verbali a tener conto
di siffatte circostanze aggravanti; nè si gridi dai con-
sueti sbociatori delle pubbliche vie al rigor delle leggi:
chè solo colla esatta e non severa amministrazione della
giustizia penale può giugnersi un giorno alla repressione
di siffatti reati. È la voce dell'umanità, gli è quella
della pubblica sicurezza ch'esige tali misure di ben giu-
sto rigore. Se l'infelicità e l'indigenza hanno dei dritti
sull'umanità delle persone benefiche (nè altri ne verrà
innanzi in cotai sentimenti di vera umanità) la sicurezza
pubblica reclama pure energiche e severe pratiche a
schiantare questa labe sociale, coll'assicurare agli infe-
lici que'soccorsi di cui hanno il positivo bisogno; e col
punire ad un tempo quei molti colpevoli che sotto l'ap-
parenza della miseria privano i veri bisognosi di quella
porzion di soccorsi che loro è dovuta per carità cit-
tadina!

CAPO XI.

Un'altro mezzo di repressione del reato di questua,
diretto a prevenire più che a punire il delitto è quello
di cui si occupa l'art. 445 del Codice Italiano. I ge-

itori o tutori, così s'esprime il nostro legislatore, che resteranno i loro figli od amministrati perchè altri e ne serva come di mezzo a mendicare, saranno puniti ol carcere estensibile a tre mesi e coll'ammonizione. L'è un fatto normale che a riescire più facilmente nell'intento di trarre l'altrui animo pietoso alle proprie miserie, si è usi, da quegli accattoni non avesser famiglia, di torre in fitto, a prestanza, i figliuolini degli altri, e lasciarsi circondare da questi acciò guaissero all' altrui carità. In tal fatto riscontrasi indubiamente un' imperdonabile abbandono da confinar collo scandalo in quei padri che fan mercato sì turpe ed inverecondo di quella prole a cui sarebber tenuti accurantissimamente di provvedere. Per un lieve guadagno quale che sia rinnegar quasi precariamente ai legami di natura che li avvingono a que'loro figliuoli; ceder sovra d'essi anzi vendere i proprî diritti; affidarli agli strazî di quei mestieranti; cooperarsi all'immorale, al disonesto guadagno di que'frodatori che cercan colla mostra di più fanciullini che protendon le loro mani per essi onde assicurare più vistosa raccolta, gli è indegno della civil società di cui tutti fan parte. Il legislatore dovea punire quel così improvvido e disamorato genitore che tollera anzi volontariamente mercanteggia il frutto dell'amor coniugale, quel frutto che cacciato nelle mani di un terzo debbe succido e sparuto richiamar la commiserazione del prodigo. La sola ammonizione era alcerto inefficace a vitar tanto male. Giustamente con pena correzionale si vuól punire cosiffatto delitto; e noi assai lodevolmente vediamo sancita nel codice la pena del carcere estensibile a tre mesi. Alla condizione del padre è pienamente parificata quella de' tutori coi loro amministrati di cui dovrebbon torre ogni più sollecita cura, e che invece essi espongono per un lucro ben lieve alle altrui cattiverie.

FINE DELLA PARTE SECONDA.

PARTE TERZA

CAPO I.

Detto insin quì degli oziosi, vagabondi e mendici, ne resta dir rapida parola delle persone sospette. L'articolo 447 s'esprime così « Oltre agli oziosi, ai vagabondi e i mendicanti validi menzionati nelle due sezioni precedenti, sono considerate come persone sospette. 1.° Coloro che son diffamati per crimini o per delitti e singolarmente per grassazioni, furti, estorsioni e truffe. 2.° Coloro che son sottoposti alla sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza.

Sul primo comma di questo articolo abbiam agio di osservare innanzi tutto essere indubiamente certo che non lasci molto bene ripromettere di se colui che fosse diffamato per qualsivoglia reato. Epperò quì ne sorge spontanea una grave ed opportuna obiezione. In quale stadio del giudizio penale saremo per ritener diffamato chi andò soggetto ad accusa? Gli è dall' inizio di qualunque processura, od in base alla condanna? L'attenersi alla prima delle ipotesi enunciate menerebbe ad accettare che l'accusa d'un crimine o delitto sia per diffamar l' imputato dinnanzi la pubblica opinione. L'è questo immorale, inaccettevole, in perfetto anacronismo coi progressi della civiltà e della scienza. La sola imputazione d'un reato qualsia non debbe diffamare chi forse n'è calunniosamente colpito: la sola sentenza diffinitiva convince ineluttabilmente reo un imputato. Laonde a buon diritto vedemmo totalmente repulse le strane teorie del Menochio sulla presunzione, cioè, di colpabilità in que' fatti ch' avesser l' apparenza di reato. E se potette avvisarsi lo stesso, che l' organo del Mini-

ro Pubblico era libero dalla pruova positiva in fatti
tal natura , rimanendo ad esclusivo carico dell' im-
tato la pruova negativa per abbattere la presunzione
reità; oggi un consimile principio fu dichiarato af-
to erroneo dall' incremento della scienza sociale. Oggi
n è bastevole l' accusa perchè convincasi un preve-
to : oggi vige il principio non esser pena senza con-
nna ; non condanna senza reato ; non reato senza
uova; non pruova senza certezza. Che se gli è così,
n troviamo mai abbastanza degno di biasimo il vi-
oso sistema iniziato dalle nostre autorità giudiziarie
politiche, che cioè anco gl' imputati di simili reati e
l tutto assoluti dovessero negli uffici di questura ve-
r segnati come persone sospette. Ciò osta al nostro
rincipio suespresso, e facciam voti che sia per evitar-
si. Ed in ordine alla condanna, son forse tutte le pene
famanti, perchè debban macchiare chi che siane col-
ito ? Indubiamente che no! L' art. 24 del Codice li-
iita solo a talune condanne , quelle che la legge ri-
uarda infamanti ; e l' infamia che ne deriva non si
stende oltre la persona del condannato. Nel comma del-
art. 23 si leggono tassativamente enoverati i crimini
he dan luogo a condanna infamante : le grassazioni ,
storsioni , rapine, furti, falsificazione di monete, ce-
ole , obbligazioni dello Stato , carte di pubblico cre-
ito equivalenti a moneta, bolli, sigilli o scritture, falsa
stimonianza e calunnia. Da ciò rilevasi nessuna pena
ssere infamante ; chè l' infamia , o la negazion della
tima non può imporsi dalla legge : è un sentimento
orale del popolo, figliato dalla coscienza e dalla pub-
lica opinione, che sorge da qualcosa al disopra della
egge scritta medesima. Or se un concetto d' infamia o
isistima debbesi ritenere pei soli condannati per tal ma-
iera di crimini, perchè nell' art. 447 lo stesso legisla-
ore, estendendo quasi l' infamia per qualsivoglia reato,
ichiara persone sospette coloro che son diffamati per
rimini o per delitti e specialmente per grassazioni ,
storsioni e furti e truffe? Ad esser conseguente alle sue

stesse teoriche avrebbe dovuto il legislatore Italiano dichiarar sospette le sole persone le cui condanne son infamanti per l' art. 24, fra le quali son pure enunciati quelle irrogate per tali reati speciali. Sicchè a parer nostro un vizio di concetto, una superfetazione di dicitura troviamo nel comma dell' art. 447. Di concetto, perchè estende a tutti i crimini e delitti una tal quale diffamazione che renda sospetto il delinquente: di forma, perchè a vece di ripetere specificatamente quei reati che diffamano innanzi la pubblica opinione riportandosi all' art. 24, e col che avrebbe osservata più rigorosa locuzione in un corpo codificato di leggi, estendeva la qualità di sospette anco a quelle persone che son colpite, ad es. per reati di falso.

Quanto alla seconda alinea dello stesso art. 447 sembrane che viemaggiormente conforti il nostro argomento, d' esser cioè superflua la dicitura dell' alinea precedente. E di fermo in questo secondo comma si dicon sospetti tutti coloro son sottoposti alla sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza. Codesta pena, fra le accessorie che prescrive il Codice Italiano, va regolata non pur dagli articoli 44 a 46 dello stesso, che dagli articoli 77 ad 83 della Legge sulla Pubblica Sicurezza. Per l' art. 45 del Codice saran soggetti alla sorveglianza speciale di Sicurezza Pubblica i condannati per furti, grassazioni ed ogni reato contro la proprietà. Or se questa specie di reati porta la pena accessoria della sorveglianza di Pubblica Sicurezza; se i soggetti a questa sorveglianza son persone sospette, qual bisogno nel primo comma dell' articolo stesso ripeter pure che son sospetti i grassatori, i truffatori e via via? Laonde anco in base a tal principio, appare evidentemente inutile il primo comma dell' articolo, sendo vizioso sistema e condannabile quello che enuncia in un caso speciale le istesse cose che van comprese nella tesi generale.

CAPO II.

Dopo la trattazione delle persone sospette, ne fa uopo passare alle disposizioni comuni a tutte queste specie di delinquenti di cui ci siamo occupati.

L' art. 448 del Codice Penale s' esprime così: I mendicanti, gli oziosi, i vagabondi ed altre persone sospette le quali saran trovate in qualunque maniera travestite, o saran colte con iscalpelli, lime, grimaldelli, succhielli od altri ferri ed ordigni atti a forzare porte, finestre, steccati o recinti, o a dar modo di penetrare nelle case, botteghe, o stalle, o magazzini, qualora non giustifichino una legittima attuale destinazione di tali oggetti, saran per questo solo fatto punite col carcere da 6 mesi a 3 anni. Egli è indubitato che un fatto per se stesso innocente e che non potrebbe richiamare per nulla l'azion della legge penale incorra nei rigori della stessa, lorchè rivesta un carattere speciale, o lo si consideri vuoi relativamente alla persona a cui danno si faccia, vuoi pure all'autore del medesimo fatto. L'indossar vesti che non sieno rispondenti al proprio stato od all' arte od industria che si professi; il portar chiavi, grimaldelli o ferri d' ogni maniera, benchè non fussero necessarii al mestiere che si esercita, è un fatto per sè stesso innocuo ed incolpevole. Ma se tali strani travestimenti si faccian da vagabondi o mendici; se codeste chiavi, succhielli e strumenti d'ogni maniera acconci a forzar porte o penetrare in case o recinti qualichesiensi, rinvengansi su persone sospette, sopra oziosi od accattoni, il legislatore penale debbe giustamente vedersene intimidato, e col mal della pena prevenire più che colpire il delitto. Però anco tal pena noi non troviamo di semplice prevenzione, essendo una violazion della legge già per sè stesso il fatto del mendicante, ozioso o vagabondo aggravato da circostanze che potrebbero influire sulla commessione d' un reato e che costituiscono il tentativo

quasi di reati di scroccherie , o di furti , estorsioni e violenze.

E per fermo colui che privo d' ogni mezzo di sussistenza , senza tetto e neghittoso al lavoro , percorre le vie di città , celando addosso ferramenti di speciale destinazione per quegli ch' usino a cotal mestiere , e inidonei per coloro ne fussero estranei; e finalmente quei che miserrimi della persona, inabili al lavoro e sprovveduti d' ogni maniera d'individuali risorse pel proprio sostentamento, debbono accattar la vita per Dio, prostendendo all' altrui carità la mano tremebonda e impossibilitata al lavoro, rinvenendosi muniti di siffatti strumenti, come non richiamare delle misure coattive dalla legge punitrice? Epperò se giustificato è il motivo della legge nel vedere un aggravamento di pena , anzi un reato *sui generis* in un simile fatto , ei vuolsi dall' altra oculatissimamente statuire se il fatto in ispecie mostri gli estremi tutti perchè addiventi reato, se palesi le esigenze della legge, se possa incorrere nei suoi giusti rigori. Non sarebbe bastevole che un vagabondo od accattone abbia portato vuoi pure le spesse fiate tal sorta d' istrumenti sospetti: è necessario lo si sorprenda nell' atto del trasportarli, nella flagranza del reato: le son queste condizioni che fan presumere l' abitualità nell' usar degli stessi. La diffidenza, il sospetto che fa levare preventivamente di se un ozioso, o pitocco, o vagabondo che sia, cresce per le mille allorchè concorra il trasportare tal maniera di armi. Ma ne si dirà: Come mai potrà punirsi un fatto meramente innocente, eventuale per qualunque reato , e ch' infine non potrebbe ridursi ch' ad un atto solamente preparatorio? E la volontà del delinquere che punisce la legge , o un fatto soltanto da cui si desuma la malefica intenzione dell' agente? Le son teoriche ormai raffermate dai progressi della scienza penale dover esser duplice l' elemento del reato perchè questo sia tale e vada incontro alla pena. Il concorso della volontà del delinquere con un fatto concreto a cui quella si riferisca, e che dimostri la volon-

tà, che produca del danno, sono estremi indispensabili per applicarsi una pena. L'arresto d'un accattone munito di consimili istrumenti nefarii non è proprio quel fatto in cui concretasi il danno, salvo poscia a vedere se vi fosse l'intenzion del delinquere. L'è questo un reato meramente subiettivo: desso si forma nell'intenzion dell'agente; sicchè debbesi minutamente scrutare nell'intenzion del sospetto arrestato se dia segni d'aver conceputa l'azione delittuosa, se abbia voluto il maleficio che non giunse, suo malgrado, esternamente ad avverarsi. Indagine difficile, dilicatissima, che darebbe argomento ad obiettarsi. » E che mai, per punire un pensiero, lo si debbe ad ogni mezzo indagare? Ingiusta ed avventata la sarebbe codesta obiezione. V'ha modo facile e sicuro per iscrutare fermamente se fu concepito il reato; se si volle, e non potette attuarsi. Il fatto che incontrastabilmente lo prova è l'impossibilità d'assegnare un motivo legittimo della detenzione di siffatti istrumenti. Sicchè se un vagabondo o mendico casualmente trasporti un oggetto occorrevole al primitivo mestiere cui stava dicato, non sarà questa una bastevole giustificazione del come trovisi a possedere siffatto istrumento? Nel fatto adunque di trasportare o chiavistelli, o ferri, o qualsivoglia ordigno atto a forare o penetrare in case od in recinti, senza che si potesse assegnare causa veruna di quella detenzione, oppure la non si assegni plausibile sì che possasi accettare, può non vedersi l'estremo del fatto criminoso che riveli l'intenzione malefica dell'agente d'usare di consimili istrumenti ad atti nocivi e criminosi che per causa indipendente dalla loro volontà non si è giunti a perpetrare? Vana quindi sarebbe ogni strana alligazione od individuale discolpa, quando non giungasi ad assegnare una causa giusta, legittima dell'attuale detenzione di quegli strumenti sospetti.

Sovracciò il legislatore penale che non ebbe al certo a principio delle sue prescrizioni il maggior male dell'individuo, ma il maggior bene ed il maggior interesse

per la sicurezza di tutti quanti gli individui del corpo sociale, oltre ad avere statuita la politica incriminabilità del fatto suaccennato, ha prevedute due altre circostanze che aggravano lo stesso d'innanzi la legge penale. La prima è nel caso che lo arresto avvenga di notte; la seconda che lo arrestato porti pure armi proprie. Gli è mai certo che il favor della notte può influire più facilmente a far tradurre nel fatto la presunta intenzion del delinquere, la qual si concreta in un reato tentato per l'impossibilità di giustificare la momentanea detenzion degli oggetti. L'accattone non può molto sperare nel rigor della notte che passasse persona a cui rivolgersi ad ottener carità: se discorre le vie con tal maniera d' arnesi sospetti accresce indubiamente il timore d'un tentativo di furto, depredazione o saccheggio. Sicchè il nostro legislatore vedendo crescere la sicurezza del fatto che si eleva a reato, accresce ancora il rigore nell'applicazion della pena. Che se a questo s'aggiunga il portar seco dell' armi che la legge dichiara proprie e che potrebbonsi usare a far violenza sulla persona, violenza fisica, e sia pure morale, anco questo richiama più sollecite le cure del magistrato penale, e duetanti s'accresce la criminale responsabilità del prevenuto.

CAPO III.

Ma qual pena commina il Codice per tal sorta reato? Pel primo fatto di sopra enunciato, spoglio di qualsiesi circostanza aggravante, vien sancita la pena del carcere da 6 mesi a 2 anni. Nella latitudine di tal pena vediamo la giusta proporzione al reato: chè spetta al magistrato del fatto l'applicare più o men grave la pena secondo la varia fisonomia di codesto reato e le singole accidentalità ch'appresenti. In Francia per la dichiarazione del 18 Luglio 1724 statuivasi per tal fatto un anno di prigionia; ed il codice posteriormente attuato estese la pena da due a cinque anni di carcere. Quanto fosse grave e irrispondente tal pena alla natura del reato,

ci passiamo del ricordarlo: un danno rimasto solamente possibile, perchè frustrato da circostanza indipendente dalla volontà del colpevole, da misure coattive di legge, non può punirsi nullameno che con 5 anni di carcere. Fia plauso dunque all'equa e mite disposizione vigente del Codice penale, se restrinse nei giusti confini lo smodato rigore della codificazione francese. Per lo stesso principio non sappiamo accettare la non men rigorosa applicazione di pena, se concorra qualcuna delle due suaccennate circostanze. E di fermo la facoltà di applicare in più in consimile caso due anni di carcere estensibile persino a tre, ne par troppo e in anacronismo coi progressi della civiltà e della scienza. Più equa, più giusta misura di pena sarebbe stato pel nostro legislatore il ritenere lo stesso minimo della pena, dei sei mesi di carcere, estendendone il massimo alla durata dei 3 anni. Tal maggior latitudine lascia al prudenziale arbitrato del giudice imparziale l'esatta applicazione di pena senz'esser coartati dall'ingiusto rigore d'una pena limitata ad uno stadio per se stesso irrispondente e inammissibile. E che diremo in leggendo che pel caso dello arresto d' un vagabondo o mendico o persona sospetta con alcuno degli strumenti suaccennati e portando armi proprie, comminisi nullameno che la pena della reclusione? Ci sembra quasi strana cosa il ridirlo; e pare ritornato in vigore la prima legislazione francese che a staccio sanciva pene sproporzionate ai diversi reati. Per l' istesso principio che ha governata tutta questa materia d'innanzi esposta, l'art. 449 sancisce che le persone, di cui di sopra, saran punite col carcere da tre mesi a due anni, se si troveranno presso le stesse generi od altri effetti, o somme di danaro non confacenti al loro stato e condizione, e quando non ne giustifichino la legittima provvenienza. E di vero gli è una pruova quasi d'un reato commesso di furto od altra maniera di depredazione il non sapere e non poter giustificare l'attuale e legittima detenzione di generi, o valori che non può concepirsi appartenenti alle dette persone, nè sap-

piasene ad un tempo motivar la provvenienza. È una presunzion della legge che tali effetti sieno il frutto d'un qualunque reato; in base a cotal presunzione vien comminata la pena da 3 mesi a 2 anni secondo le circostanze. Il nostro legislatore coll' articolo in esame non limita e definisce il valore da cui cominciasse la presunzione di colpabilità pel prevenuto, quand' esso appartenga alla classe degli oziosi, vagabondi, accattoni e persone sospette. La legislazione francese per questa parte andava diversamente regolata. E di fatti l'art. 278 di quel codice statuiva la pena di 6 mesi a 2 anni per ogni mendicante o vagabondo indosso a cui si fosse trovato uno o più oggetti d'un valore maggiore di 100 franchi, nè sapesse giustificarne la loro provvenienza. L'assegnare un valor determinato fino a cui s' arrestassero le presunzioni e i sospetti dell'autorità giudiziaria sull'appartenenza degli oggetti medesimi, ben valeva un togliere un'arma all'arbitrio, e restringere in angustissimo campo il potere del magistrato del fatto. A noi però non sembra abbastanza fondato nella specie cosiffatto principio. Essere onninamente esautorato d'ogni forza investigatrice, lorchè addosso a tal maniera d'individui rinvengansi effetti o valori in poco meno che 100 lire, di cui non sappiasi giustificare il legittimo possesso, sol perchè a quella cifra è fissata la presunzione d'appartenenza colpevole, sembrane un confinare di troppo l'autorità giudiziaria, incuorando al delitto l'astuto ladrone il qual sappia di non essere stretto a render conto d'oggetti o di valori che non raggiungano i 100 franchi prescritti. V' han dei casi in cui effetti di minimo, d'assai tenue valore, su tal sorta persone lascian presumere provvenienza furtiva : perchè mai non poter provvedere ? Accettiamo dunque il giusto progresso segnato per questa parte dalla legislazione italiana, che non sancisce determinatamente la quantità del valore, rimettendosi alla prudenziale valutazione del magistrato, cui spettasi lo scrutare se oggetti o valori rinvenuti su persone sospette possano elevare a lor carico la presunzione d'appartenenza colpe-

vole. Ma si dirà, l'è un affidarsi di troppo all' arbitrio del giudice; l'è un sottostare al capotico o fors'anco infondato pensare d' un giudice penale! Nessuno meglio che noi, può forse gridare all' immoralità dell' arbitrio nel magistrato del fatto: nessuno più di noi pienamente s'avvisa esser solo il legislatore che crea la legge, definendo i reati ed applicando le pene; che il magistrato non fa ch'eseguirla; che sarebbe, coll'uscire dai proprî confini, un condannar da aretologo, giammai da giudice, usurpando il potere legislativo, col prender le molle abborrite dell'arbitrio. È incontrastabile, e pienamente concordiamo, l' arbitrio esser figlio dell'ignoranza e spesso dello intrigo e della prevaricazione: ma ei si vuol convenire che il legislatore è affatto impossibilitato a prevedere le singole e molteplici fisonomie dei reati; e che assegnati gli estremi di questi, spetti al giudice penale dai varii fatti desumere gli elementi criminosi. Potran mai assegnarsi determinati gastighi a determinati reati, se tante ed oscure e indefinite sono le politeiformi combinazioni delle azioni dell' uomo? Se il Servan paragonava le possibili circostanze dei reati ai granelli di arena; se il Mallet con enfatica iperbole si avvisava esser necessarî venti milioni di volumi in folio di duemíla pagine l'uno per racchiudere il solo codice penale sul furto, non diremo che il legislatore italiano ha ben fatto lasciando all'arbitrato del giudice secondo le circostanze elevare la presunzione d'appartenenza colpevole degli effetti di valore indeterminato, quando non giungasi a giustificarne la provvenienza? È solo una pruova negativa dell'imputato che può distruggere siffatta presunzione; quand' essa sia corroborata da altri elementi che la rafforzino, tal pruova negativa sta solo nel dimostrare il legittimo possesso dei valori in disame. Sopracciò aggiungeremo essere indispensabile che tali oggetti rinvengansi sulla persona arrestata: non avverandosi tal circostanza, potrebbe al massimo l'imputato rispondere di furto, o ricettazione d'oggetti furtivi (se si provasse abbia riposti gli oggetti in un luogo diverso), ma non sarebbe in tal caso applicabile l'art. 449 finora esaminato.

CAPO IV.

Di due ultime circostanze gli articoli 450 e 451 tassativamente passano ad occuparsi. La prima ha luogo allorchè il mendicante o vagabondo o persona sospetta nel questuare adoperi atti di violenza sulla persona del passeggiero. Egli è indubitato che colui il quale nell'esercitare l' accattonaggio commetta degli atti di violenza che costuiscan per se stessi un reato punibile a norma di legge, non può esser più riguardato qual semplice accattone, ma un delinquente per altro reato comune che cade incontro alla pena. Dal solo veder distinta la circostanza degli atti di violenza dal caso delle minacce od insulti che l'art. 444 ha per se preveduti, ci porta a ritenere questa fosse più gravemente punita dal Codice Italiano. Quali sieno gli atti di violenza che si debbon commettere, perchè fosse applicabile l' articolo 450, non lo si spiega dal legislatore penale. Epperò la giureprudenza ha pienamente assodato intendersi per violenza ogni via di fatto la più lieve che sia la quale rechi nocumento all' integrità personale degli altri. È un aggressore non più un mendicante colui che procede ad inveir contro quelli da cui si aspetta, per amore del cielo, l'obolo di carità! E male a proposito, non ci peritiamo del dirlo, i trattatisti francesi ritenevan bastevole ad aver tal reato la qualità solamente d'accattone o vagabondo, non essendo necessario si commettessero le violenze nell'atto del mendicare. Noi alla nostra volta avvisiamo esser ben risaputo che a costare il reato di questua occorra l' esser sorpreso nell' atto dell' accattare; or se ad aversi il caso proprio di cui si parla nell'art. 450 richiedon essi la qualità di mendicante, noi ritenghiamo che questa non si provi diversamente che coll' arresto in flagranza; quindi consegue di legittima illazione che le violenze si debbano commettere nell' atto di pitocare, e che solo in tal caso s'incorra nei rigori dello articolo succitato. L'avviso quindi

dei giureconsulti francesi, e d'essi precipuamente l'insigne Faustin Elia, o si risolve nel modo da noi spiegato, o ci menerebbe a ritenere che colui il quale abbia in un tempo qualunque riportata condanna d'accattonaggio, od eserciti autorizzato la pubblica mendicità, se commette un atto di violenza, per la relazione tra la prima coincidenza e tal fatto, è punito con le pene sancite dall'articolo in disame; mentre chè grande ne saria l'ingiustizia nè men grave lo scandalo. E nella specie il nostro mo' di pensare trova pieno riscontro nella giurisprudenza della Corte di Cassazione francese, che non crede necessario per avverarsi il reato in parola l'abitudine dell'accattare, bastando il fatto dello arresto nell'atto del pitoccare.

Quanto alla pena, la codificazione Italiana che traspare dovunque indettata a principî di maggior equità e mitezza, commina la pena del carcere per la durata da un anno a tre. Il codice francese applicava nullameno che la reclusione da 5 anni a 10; pena esagerata e irrispondente al reato. Noi riconosciamo, ma non sino a tal punto, un aggravamento di pena, rispetto a quella pe' semplici accattoni, per quei che prorompano in ingiurie od insulti. È indubitato che voglionsi garentire i cittadini dalle possibili insolenze di cotesti individui la cui vita instabile ed errante agevola ogni lor tentativo d'estorsioni e rapine: e se gli atti di violenza son per essi viemaggiormente imputabili, gli è perchè rivelano una perversità più abituale, un carattere più criminoso per la qualità dello agente. Nè tenevasi ad un tempo dal prescrivere il nostro legislatore chè la pena nella latitudine testè disaminata potrà crescere ancora o tramutarsi in pene più gravi, secondo il genere e la gravezza delle violenze. Per tal modo la società non può temere che violenze gravissime vadan leggermente punite; poichè nella fattispecie non sarebbero le violenze un'aggravante del reato di questua, ma questa una circostanza che concorra ad aggravare il reato delle gravi violenze.

CAPO V.

L'ultimo caso di cui s'occupa l'art. 451 è quello dell'aumento di pena per tali persone, quando portino seco falsi certificati, o falsi passaporti o falsi fogli di via. Che simili carte agevolino il mendicante di correr sù e giù alla libera le provincie del regno senza che possano venir molestati, è un fatto indescutibile, inoppugnabile. Per tal ragione le Autorità di Pubblica Sicurezza non pure non sogliono nè possono rilasciar loro simili documenti, quanto oculatamente sorvegliano a che non possano falsificarne per usarne a lor prò. Ma sarebbe sufficiente solo il sorprenderli detentori di tal maniera di carte? A nostra opinione vorrebbesi nella specie scrutare diligentissimamente la scienza della falsità di consimili fogli di cui facciasi un uso: e quantunque accettassimo pienamente la presunzione di mala fede di tal sorta persone; benchè la lor condizione non ingenerasse veruna fiducia, e tali certificati o passaporti che sieno faccian supporre l'intenzione di mascherare la lor vera natura per riuscire in uno scopo possibilmente criminoso, pure gli è necessario che non istia il magistrato solo a questa presunzione la quale sfugge per ogni altro cittadino; ma indaghi se circostanze concomitanti possan pruovare che l'individuo, benchè persona per legge sospetta, lealmente detenga e in buona fede tal maniera di carte. Sarebbe doloroso l'ammettere una sconfinata presunzione di reità: chè se un solo innocente, o in buona fede, si punisse per ciò fra mille rei e mille, dovrebbesi convenire che la forza della legge non abbia tutta la sua piena ma giusta ed equa attuazione! In ordine al sistema di pena, esso cresce d'uno o due gradi rispetto a quelle sancite contro queste persone. E c'è uopo il notare che la legislazione francese in tal punto ne si mostrava più mite, prescrivendo soltanto il massimo della pena irrogata per le stesse persone.

Dopo d'aver per filo e per segno passate in esame le possibili e molteplici circostanze di cotesti reati, coll'ultimo art. 452, il legislatore rimanda gli accattoni, i vagabondi, mendici e persone sospette alle prescrizioni della legge di Pubblica Sicurezza ad essi relativa. L'obietto precipuo di tal legge è quello dei doveri imposti ai condannati alla sorveglianza di polizia. A volere benchè di volo ricordarli a noi stessi, dapprima c'incontriamo nell'obbligo di fissare un domicilio, nè mutarlo senza il permesso dell'autorità locale a cui s'è in debito far costare ed il domicilio novello ed i motivi per cui s'abbandona lo antico. Per condursi alla nuova residenza il condannato alla sorveglianza di polizia ha bisogno d' un foglio di via rilasciato dall' autorità politica del luogo che si lascia, per presentarlo a quella della nuova residenza. Ciascun condannato ha pure una carta di permanenza, e questa dee sempre ritenere presso sè per tutto il tempo della condanna; dovendosi nei giorni prescritti ed ogni volta che ne venga richiesto presentarsi all' autorità di Pubblica Sicurezza, rendendola altresì ostensiva a qualunque uffiziale di polizia giudiziaria gliene faccia domanda. Sopracciò debb'egli obbedire alle prescrizioni dell'autorità medesima, e non allontanarsi dalle vicinanze di sua dimora, non frequentando taluni luoghi, e non portando od arme o bastone, nè usando alla compagnia di talune persone individualmente o genericamente loro designate. La mancanza a simili adempimenti fa tramutare la sorveglianza nella pena del carcere per la durata a cui sarebbesi estesa la sorveglianza medesima. Questa specie di pena anormale che sussegue la pena giudiziariamente subìta, per quanto sembri in sulle prime severa, gli è tale che non debbe allarmare, rassicurare bensì ogni buon cittadino. La società ha delle precauzioni a prendere contro quelli che gravemente l' hanno turbata, massime per talune specie determinate di reati. Se nessun individuo abbia voluto e creduto di garentire la persona e la condotta di qualche delinquente per tai reati, non è questo un

nuovo ed ancor giusto motivo di sospetto che autorizza i provvedimenti di sopra enunziati? Non si può sconvenire che tale specie di pena potrà considerarsi un aggravamento della pena già sopportata; ma dessa sarà sempre giusta quando completi la garentia sociale. È per tal ragione che è comminata dall'autorità giudiziaria ch'ha già usato del dritto di punire, di tal chè non possa essere arbitrariamente irrogata; e la esecuzione ne è affidata all' autorità politica allo scopo di render men grave e rigoroso il sopportarla. E questo gli è giusto provvedimento, sendo cura di tale autorità il prevenire novelli reati. È dunque l' interna Sicurezza e tranquillità dello Stato ch'esige tale specie di pena accessoria, essendo sempre a temere da quelli che, obbligati per legge di natura al lavoro, e addimostrandovisi ritrosi, quantunque il manco dei mezzi di sussistenza vieppiù li vi astringesse, dopo di aver riportato una pena per questo, ritornano in grembo alla società da cui venner puniti. E per analogia di principî la condanna a tal pena accessoria non pur vedesi irrogata agli oziosi, vagabondi, mendici e persone sospette, quanto ad ogni condannato per reati contro la Sicurezza dello Stato; a quelli ai lavori forzati o reclusione per grassazioni, furti e rapine; e finalmente a quelli per ogni specie d'associazione di malfattori; ritenendo quì riprodotte pienamente le osservazioni da noi innanzi fatte sul proposito.

CAPO VI.

A corollario di questa trattazione, n' è uopo tener breve parola intorno una disposizione del Codice di Procedura Penale che trova il suo riscontro nella materia suesposta, anzi che da questa ineluttabilmente dipende. La disposizione a cui ci riferiamo è quella della libertà provvisoria diniegata a tal sorta persone.

Tra i mezzi che fan cessare una detenzione preventiva legalmente attuata, v'ha soprammodo la libertà prov-

visoria dell'imputato. Lorchè l'addebitazione di qualunque reato ha dato luogo ad arresto, e questo fosse regolarmente eseguito nei casi autorizzati dalla legge, il benefizio a cui può solo ricorrersi è la libertà provvisoria. Per questa si è presenti in giudizio; ma durante l'intero corso di procedura non s'è detenuti nelle carceri giudiziarie. Il rispetto alla libertà individuale è regola di dritto comune la qual debbesi indubbiamente attuare tutte le volte che gli ordini della giustizia possano altramente eseguirsi: il solo interesse sociale può promuovere presso il legislatore penale alcuna eccezione alla regola. E di fatti mentre chè per lo art. 205 debbe accordarsi la libertà provvisoria a tutti i rei di delitto e quindi punibili con pena correzionale, e la si può accordare in talune circostanze anco a quelli di crimine e passibili di pene più gravi, lo art. 206 tassativamente prescrive non possano in verun caso esser posti in libertà provvisoria gli oziosi, i vagabondi, i mendicanti e le altre persone sospette. La causa che indettava cotale eccezione gli è appunto quella, che la giustizia per eseguire le sue decisioni non saprebbe dove mai rinvenire tal maniera d'individui privi ordinariamente di domicilio e di mezzi di sussistenza. Se quegli ch'è ammesso al benefizio della libertà provvisoria ha l'obbligo di presentarsi a tutti gli atti del processo e per la esecuzione della sentenza, tosto chè ne sarà richiesto, com'essere sicuro, ne si dice, dello adempimento a tali prescrizioni d'individui senza mestiere e che non hanno attinenze di sorta nel luogo dove precariamente si trovano? Qual garentia offrir ponno codeste persone? Quantunque un interesse altamente sociale promuovesse l'eccezione in disame, pure sembra sien ragioni a contrapporvisi, che dimostrano di un rigore inaccettevole lo articolo menzionato. E per fermo il reato d'oziosità e vagabondaggio, non è anomalo o di semplice preparazione al delinquere, tal chè la pena sia sol preventiva: desso è come ogni altra maniera di reato comune, che riveste gli elementi costitutivi per la penale responsabilità.

Le circostanze che potrebbero accompagnarlo, la natura del fatto ch'è il sostrato della condanna se richiede più vigile, più solerte investigazione per parte dell'autorità, non certo il rende un delitto eccezionale. Che delle precauzioni più spinte debban prendersi per tal genere di delinquenti, è cosa indubitata; ma che queste precauzioni possano estendersi sino al punto da negare un benefizio che ad ogni altro si accorda, noi non possiamo accettarlo. Richiegga pure l'interesse sociale il premunirsi contro queste persone che non offron per loro veruna guarentigia: questo potrà menare alla conseguenza d'esser anco rigorosissimi nello esigere le garenzie di legge per accordare la libertà provvisoria; ma non potrà certo farla in tutto negare. Il legislatore ha provveduto alla indispensabile malleveria debbe dare di se l'imputato che chiegga la libertà provvisoria: dinieghisi pure cotal benefizio quando sembri insufficiente la garentia presentata; ma che questo potestativo non invertasi in diniego assoluto. La presunzione che tali individui, per la specie de'reati di cui debbon rispondere, non sieno in grado nè di offrire cauzione in danaro, nè tanto meno malleveria d'alcun altro individuo, rompe del tutto alla possibilità dei casi in cui potrebbonsi offrire guarentigie bastevoli. Se un probo ed onesto cittadino venga ad offrirsi mallevadore di qualcun di costoro, oppur presti la cauzione dalla giustizia si potrebbe richiedere, e responsabil si renda dell'individuo per cui chiede cotal benefizio, la negheremo più oltre? Ed a negarla costringe lo art. 206 inalterabilmente sancito. Nè ci sia grave lo aggiungere che la sola imputazione d'alcuno di questi reati non val certo un'accusa pronunziata sulle pruove istruttorie: la sola imputazione può essere ingiusta, abusiva, infondata; e frattanto si giacerà detenuti per lo stadio d' istruzione penale; e quando poscia o lo arresto risulterà illegale o figliato da un eccesso di zelo; quando il detenuto o sarà scarcerato per mancanza di pruove, od assoluto dopo il giudizio penale, chi rivarrà l' individuo de' patimenti sof-

ferti? Non è forse la libertà provvisoria un salutare beneficio di legge che lenisce la sventura dell'individuo che potrà esser calunniosamente accusato? E che diremo della miriade di casi, in cui tale specie di detenuti, dopo aver lungamente penato in un carcere, son dichiarati innocenti dal magistrato penale? Noi non diremo che s'impartisca per legge la libertà provvisoria a cotali persone: cen guarderemmo per bene. Ma per equa disposizione di legge, in omaggio ai principî che oggi governano la legislazione penale, noi vorremmo si lasciasse potestativo all' autorità giudiziaria d'accordare un tal benefizio a coteste persone, quando vengano ad offrire valida ed accettevole malleveria. In tal guisa, nell' atto che sarebbe riparato alla insicurtà delle persone imputate di tal sorta reati, sarebbon pur rispettati quelli i quali sieno in grado d' offrire guarentigie di loro. Voglia il cielo! ed il legislatore italiano percorrendo le statistiche delle Preture urbane e de' Tribunali correzionali, dall' esito di queste processure, s' induca a riparare con la possibilità di cotal benefizio agl' innumerevoli sconci d' arresti illegali di talune persone contro cui il sospetto o la calunnia o maldicenza provocava siffatte misure. A chi risale la responsabilità di quel carcere preventivamente sofferto e che poi l'assoluzione dopo il giudizio penale ci costata illegale? Egli è indubitato che risalga alla società stessa che li cacciava in prigione; alla società di cui quegli fa parte; da cui s' aspetta ogni onesto cittadino di vedersi non già manomesso, quanto ben garentito nei suoi dritti di libertà individuale! Colla possibilità d'accordare l' enunciato benefizio di legge potrebbe almeno lenirsi il più possibilmente il danno che delle volte ricevesi da un infondata ed illegale accusa!! Se in questi casi sempre un torto risale all'autorità, quando aggiungasi il dovere ineluttabilmente in prigione per tai lievi reati aspettarsi lo espletamento della istruttoria, il semplice torto confina col danno sociale; e questo danno non trova ad essere in quale che siesi modo riparato!!!

CAPO VII.

Innanzi che facessimo capo a codesto lavoro, ei mette bene osservare che nel Progetto del novello Codice Penale venutoci a mano nel corso di questa pubblicazione cercherebbesi invano di studiare quali innovazioni sieno per recarsi su questa materia infin quì disaminata. La ragione gli è semplicissima; avvisando la Commissione compilatrice del progetto (1) che se materia per un codice son tutti i fatti punibili che tolgon nome di reati, la distinzione in crimini, delitti e contravvenzioni, quantunque trovasse un riscontro nell'opinione di dotti trattatisti del giure penale, ed in illustri legislazioni antiche e moderne, non sembra più necessaria, lorchè si separino i fatti punibili in due grandi categorie desunte dalla ragione, non dal mò di punirli. E poichè le contravvenzioni non includono per se una manifesta lesione di dritto od un' intrinseca pravità, ma piuttosto un certo perturbamento o pericolo per la sicurezza e per l'ordine pubblico con un ragionevole timore di danni o reati, le disposizioni relative alla tutela del viver quieto e civile cui recon nocumento anco i fatti solamente dannosi demandavansi ad un corpo separato di leggi, o Codice di Polizia Punitiva. Ad un tempo proscrivevasi, perchè manchevole di base intrinsecamente solida e razionale, la distinzione di crimini e delitti. E siccome è di parere l'enunciata Commissione che

(1) Composta dai Signori:
Celso Marzucchi, 1°. Presidente della Corte d'Appello di Firenze, e vice Presidente della Commissione:
Raffaele Conforti, Procuratore Generale della Corte di Cassazione di Firenze:
Baldassarre Paoli, Consigliere di Cassazione:
Nicola Tondi, Direttore della Divisione degli affari Penali al Ministero di Grazia e Giustizia:
Francesco Gaetano Carrara, Professore di Dritto Penale nell'Università di Pisa:
Giovanni Paolo Tolomei, Id. di Padova:
Adolfo de Foresta, sostituto Procuratore Generale della Corte d'Appello di Firenze:
Francesco Saverio Arabia, Id. di Napoli:
Filippo Ambrosoli, Id. di Firenze.

il vagabondaggio, la mendicanza, l'oziosità, il porto illegale d'ogni arme che non sia insidiosa ed altri simili fatti, punendosi meno per indole propria che per essere occasione a possibili reati, voglionsi ritenere contravvenzioni di polizia, così la trattazione di tali reati rimandava a quel Codice di Polizia punitiva. Per quanto ossequioso però sia il nostro rispetto dovuto al sapere di tanti insigni giuristi che collaborarono pel Progetto del Codice novello, non ci terremo del significare in proposito una nostra opinione. Ei ci sembra per fermo che un corpo di leggi penali tutti debba includere i diversi fatti che portano a quale che siesi penale responsabilità; vuoi che grave , vuoi che minima fosse ad applicarsi una pena. Se è regola universale di dritto che ad applicarsi una pena occorra un fatto passibile della medesima, un fatto talmente contrario alle leggi, perturbatore dell'ordine politico , in antitesi all'efficacia delle leggi sancite, ei ne viene per conseguenza che unico debb'essere ed inscindibile quel corpo di Dritto che assegni le pene per ciascuna maniera di fatti che incorrer possano nelle medesime. La natura delle contravvenzioni che ànno ad oggetto di far godere ai cittadini una buona polizia, proteggendone le persone e le proprietà contro lievi attentati che posson risultare da imperizia od imprudenza e simili, è appunto questa, d'esser costituite dal solo fatto materiale della disobbedienza alle prescrizioni o negligenza ad osservarle, indipendentemente da ogni azion criminosa o mala volontà. La contravvenzione quindi se non presume il dolo, presume per vece l'errore, la dimenticanza involontaria, l'ignoranza stessa; e questi atti la legge punisce perchè possono sempre recar nocumento. Or quale che sia la pena a questi fatti comminata, avvisiamo che se tali fatti son dalla legge dichiarati illeciti e condannevoli debbono di necessità includersi fra tutti gli altri fatti che la legge punisce, e dei quali colle analoghe pene forma un corpo singolare e complesso di leggi.

E se gli è vero, com'è pur verissimo il canone fon-

damentale del giure penale odierno, che cioè, basti dir pena per dir reato a cui quella si rapporti, senza che ne influisse punto la gravezza, l'intensità, noi siamo di avviso che dovendo figurar nel Codice l'*arresto* la *multa* e *consimili* (poichè tutte le pene in genere non potrebbon andar trasandate) notati voglion essere ad un tempo in quel Codice istesso i fatti ai quali quelle s'impongono: talchè di quei reati e quelle pene fare un corpo di leggi separate, un Codice di Polizia Punitiva, sembraci fosse per ledere l'unità rigorosissima, assoluta d'un completo e general Corpo di leggi per tutti i fatti punibili, e tutte le pene irrogabili. Sopracciò se tanto le disposizioni del Codice Penale che quelle del Codice di Polizia Punitiva dovrebbero andar sempre ed ugualmente applicate dallo stesso magistrato penale, non sembra giustificabile pienamente la separazione dell'uno dall'altro Codice, quando nè utilità sarebbe per provvenirne, nè la scienza avrebbe a vantaggiarne. Che se pure ci piacesse mandar buona la suesposta distinzione tenghiam fermo che tra i fatti contravvenzionali non potrebbesi giammai dar posto alla oziosità, ed al vagabondaggio. La natura di tai fatti, abbiam disaminato, non importa una contravvenzione ad una legge scritta, ad un regolamento speciale, e quindi senza dolo e volontà criminosa. Importando meglio una infrazione piena alla legge morale universale, per cui quelli che son abili al lavoro, che potrebbon trovarne, che non han mezzi per vivere senza ritrarne da quello, turbano colla inerzia loro direttamente e indirettamente l'ordine politico dello Stato, questi fatti hanno a sostrato tutti gli elementi d'imputabilità criminosa. Che se nell'ozioso e vagabondo esludasi la volontaria determinazione all'ozio e al vagabondaggio ei non resta per niente reato; e quindi se in tal fatto non v'ha delitto, non v'ha nemmeno contravvenzione di polizia. Nè gravi il poternesi obiettare, che se le contravvenzioni vengon costituite dal solo fatto materiale della disubbidienza alle prescrizioni o dalla negligenza

ad osservarle, indipendentemente da ogni azione criminosa, da ogni maligna volontà, riscontrandosi nei fatti esposti la sola disubbidienza o negligenza d'un precetto morale e sociale, è proprio il caso di ritenerli meramente contravvenzioni. A questa obiezione alla nostra volta risponderemmo che quantunque nelle contravvenzioni la legge apponga il solo fatto materiale scevro da volontà criminosa, pure indubiamente suppone che lo agente abbia un qualunque siesi fatto volontariamente commesso, imputando a colpa l'ignoranza, la negligenza, la disattenzione e sì di seguito. Or ammettendo che si era liberi di uniformarsi a quelle disposizioni le quali comandano o pur diniegono certe tali azioni, talchè colui che vi si è contrapposto, volontariamente trovisi in antitesi alla forza della legge, ne siegue che l'efficacia di repulsione di questa legge esige che la pena, sia pur mite e leggiera, s'applichi ed emendi. E se, dopo questo, siam tratti a convenire che anco nei fatti puramente contravvenzionali la volontarietà subiettivamente sussista, benchè non criminosa quantunque imputabile fusse questa volontà; e nei reati d'oziosità e vagabondaggio la volontaria determinazione abbiam veduto esser nociva e criminosa, se ne trae inoppugnabilmente che tra quei reati e la semplice contravvenzione una notevole differenza sussista; e che quindi nel Codice di Polizia punitiva, se pur lo si dovesse riconoscere, quei fatti non potrebbero giammai contemplarsi. Quello però che si è detto del vagabondaggio, non potrebbe estendersi alla mendicità, la quale se anco si dovesse veder proscritta e punibile, potrebbe ben ritenersi contravvenzione di semplice polizia. Questo però non ne toglie di osservare, che anco la mendicanza dei validi accattoni, di quelli che potendo ed avendo a lavorare, per libidine d'inerzia sen tengono, manifestando una perfetta *voluntas sceleris*, duetanti lorchè alcuna delle circostanze aggravanti concorravi, sarebbe sempre a paragonarsi al reato d'ozio e vagabondaggio, e quindi neanco definibile contravvenzione di semplice polizia.

Volendo però fuggevolmente accennare ad alcune notevoli innovazioni nel primo progetto sancite, lo art. 49 anzi tutto prescrive, elemento indispensabile allo avveramento del reato d'oziosità esser la previa ammonizione fattasi dall'uffiziale di Pubblica Sicurezza, del che oggi il Codice si tace affatto, essendo solo segnato nella legge di Pubblica Sicurezza. Che se ne sembra giovevole il vederlosi sancito nel Codice, gli è perchè non s'era affatto tenuti a cercare in leggi speciali quel che il Corpo universale ed unico di leggi tacesse; ed anco perchè coloro i quali tal legge speciale ignorassero notavano siffatto silenzio del nostro legislatore. La giureprudenza però avea fermamente assodato non si procedesse a condanna per ozio o vagabondaggio senza il preesistente elemento dell'ammonizione subìta dalle autorità di Pubblica Sicurezza. È pur notevole l'efficacia dell'ammonizione statuita per la durata di due anni dalla data di essa. Come infatti potrebbero assegnarsi effetti illimitati ad un verbale d'ammonizione venuto fuora da un semplice Uffiziale di Pubblica Sicurezza. Aggiungasi ancora che se l'ammonito per un biennio abbia pienamente risposto alle esigenze legali, dando pruova d'aver cavato profitto dal richiamo subìto, come potrebbesi dopo siffatto periodo di tempo decorso costatarsi l'oziosità in base allo stesso verbale? Quello però da cui ci discostiamo pienamente è il veder segnato nel progetto che *dopo ogni sentenza di condanna l'ammonizione venga rinnovata*. Se, ci avvisiamo, l'ammonizione può allora e solamente farsi ad un individuo, lorchè il suo tenore di vita richiami la vigilanza dell'autorità di Pubblica Sicurezza; come mai, dopo ogni sentenza di condanna, senza aspettare se la pena torni efficace al condannato, se lo reintregri e l'emendi, si può ripetere l'ammonizione? E se non ancora si è porto il bisogno di novellamente richiamarlo sulla via del bene, come potrebbe farlosi in presunzione che si ricada in errore, e che vi debba indubiamente cadere chi la prima volta vi cadde? Che in questo caso ingiusta, illegittima sa-

rebbe l'ammonizione, ci passiamo del più a lungo dimostrarlo, sembrandoci cosa che vada da se compresa e giudicata. Intorno al reato di vagabondaggio, l'art. 436 del codice vedesi in buona parte riformato secondo le nostre aspirazioni. E di fermo coll'articolo 51 del Progetto son ritenuti vagabondi solamente quelli che senza aver mezzi di esistenza, nè esercitando un mestiere od una professione sufficiente per se a procurarseli, non tengono domicilio certo, o vagano da un luogo ad un altro. I due canoni dell'art. 436 da noi stigmatizzati, veggonsi nel Progetto lodevolmente soppressi; compendiandosi nell'unico articolo di legge le definizioni che distintamente in quelli si ripetevano. L'alinea terzo però del sudetto art. 51 del Progetto statuente che il giudice debba decretare, che, espiata la pena, il vagabondo si elegga un domicilio fisso, e possa prescrivere lo stradale ed il termine per recarvisi, non va meno esente d'osservazioni, avvisando noi che questo restringimento dell'altrui libertà non sia ad ammettersi, semprechè non può esser risaputo nè pruovato se mai la pena sull'animo di quegli che l'ha espiata abbia recati i suoi salutari e benefici effetti. Egli è indubitato che nessuno possa coartarci nè sopra un tenore di vita differente da un altro, nè fra certi limitati confini anzichè fra quelli c' indetti l'individuale indipendenza e libertà. Che se questo alcuna fiata avvenga e possa effettuarsi, gli è solo in base ad un sistema di transazione o prevenzione, quando, cioè, volendo vitare una condanna che forse sarebbesi nel caso di pronunziare, si limita per tal modo l'altrui libertà coll'allontanarlo temporariamente dal luogo dove siesi un lieve fallo commesso, e dove potrebbesi in altro reato cadere; od anco quando si confini in luogo determinato qualcuno, perchè quivi o risenta meglio d'un male commesso, o si specchi vie meglio nella via del bene a tracciare. Ma far questo dopo l'espiazion d'una pena, ne dà il diritto a ritenere che sia una seconda pena che ad un tempo s'infligge, od un accrescimento della pena medesima; e nell'uno e

l' altro caso la ci sembra poco giusta ed accettevole, poichè la prescrizione d'un domicilio fisso e quella d'uno stradale col termine per recarvisi, è null' altro che un confino od esilio locale; e se questa è pena che si fa figurare nel codice per reati che andavan distinti quai crimini o delitti, tornerebbe inesatto per lo meno che sotto altra forma figurasse pure nel codice delle contravvenzioni per fatto che la stessa Commissione ritiene meramente contravvenzionale. Sopracciò sarebbe proporzionata a questo fatto che vuolsi di semplice negligenza od imprudenza e simili, una pena perpetùa, di cui non vedesi menzionata menomamente la durata? E verso quale autorità sarebbesi tenuti alla elezione di questo domicilio? Tornerebbesi al magistratò medesimo che ha applicata primamente la pena; o sarebbe ciò devoluto all'autorità di Pubblica Sicurezza? Finalmente una grave osservazione, afforzando il nostro ragionamento, mostrerà l' inammessibilità di cotesto comma dell'art. 51. E di vero se coll' art. 53 si prescrive che agli oziosi e vagabondi vada sempre aggiunta la sottoposizione alla sorveglianza speciale della polizia, ed a quelle prescrizioni da noi fin quì discusse cotal pena accessoria si riduce, ei sembraci che il legislatore pretendesse due volte ripetere i fatti medesimi costituenti non altro che una pena novella; e con due distinte disposizioni di legge non faccia che sanzionare lo stesso. Tal chè per un vagabondo od ozioso il giudice pronunziar dovrebbe una tela di condanne: in prima lo arresto; in secondo la elezione del domicilio, o la prescrizione dello stradale; in terzo la sorveglianza speciale di polizia, aggiungendosi a tutto questo l'ammonizione per obbligo ripetuta, o per forza di legge!!! Ed un reato al quale applicate sì dure e lunghe e forse perpetue pene chiamate voi fatto semplice e puramente contravvenzionale? Che almeno, anzichè far debito del giudice il pronunziar sempre per legge tali condanne, ne si fosse resa facoltativa l'applicazione; e per tal guisa noi non avremmo avuto agio e diritto a tante considerazioni infin ora spiegate;

e potremmo qui bene in acconcio osservare che a semplici contravvenzioni, non potrebbe mai negarsi la libertà provvisoria!

CAPO VIII.

Sull'illecita mendicanza, dei progressi indubiamente segna l'art. 54 del Progetto. Per fermo ei non vedesi proscritta in massima la questua dell' invalido accattone. Dell'arresto vuolsi passibile solo colui che venga colto mendicando, non autorizzato secondo le leggi ed i regolamenti speciali. Di tal guisa non vedesi l'antinomia da noi criticata tra l'art. 442 del vigente Codice e l'articolo 67 della legge di Pubblica Sicurezza. E quantunque acconcie andrebber quì ripetute le osservazioni innanzi sposte ed a cui ancò lo articolo del Progetto richiama, pure è già gran fatto il non veder stigmatizzato per legge l'atto il più compassionevole cui possa ricorrere il misero vegliardo, o qualsivoglia assolutamente inabile a fatiga, e sprovveduto d'ogni sorta alimenti, accattando per Dio la carità dal ricco, dall'agiato cittadino che indubiamente non può risentire col dar l'obolo al poverello! Coll'art. 57 del Progetto anco ci permettiamo dimostrarci dissenzienti. Ritener punibile il fatto di quegli che raccolga per qualsivoglia fine lecito ed onesto oblazioni in danaro od oggetti aventi un valore, senza che s'ottenesse il previo permesso dall'autorità di Pubblica Sicurezza, ei sembra proprio coazione all' altrui libertà, un'ingerenza di troppo eccessiva ed illimitata per le autorità di polizia, un ergere troni novelli alle leggi di pura prevenzione! La polizia preventrice deve antivenire la possibilità di fatti nocevoli e dannosi: ma quando un fatto nulla tiene di apparenza criminosa od anco possibilmente tale, la ingerenza della polizia sconfinerebbe d'assai; e noi vedremmo ripristinanto il falso sistema della processura solamente inquisitrice! Quando alcuno che non possa per sue condizioni sociali destar menomamente richiamo o sospetto dall' autorità di Pubblica Sicurezza vada attorno raccogliendo somme per iscopo pubblicamente noto, è questo tal fatto libero

e nei diritti di ciascuno che l'autorità falsamente ed ingiustamente vi s'impaccerebbe. Dessa potrebbe solo, anzi sarebbe nel debito d'intervenire, quando lo scopo di queste collette fosse immorale, pericoloso alla pubblica tranquillità! In tal caso rientrerebbesi a pieno nella ingerenza della polizia punitiva; ma finchè questo nocumento o pericolo non venga a manifestarsi, l'autorità non potrebbe preoccuparsene; ad essa non sarebbesi tenuti a chieder permesso per fatti in se stessi leciti ed onesti. Lorchè per fine patriottico o religioso vada alcuno o vadasi in molti raccogliendo libere e spontanee oblazioni, senza che nè al fatto si possa ostare il benchè menomamente, nè agli individui sia a farsi appunto di sorta, il richiedere per legge un previo permesso all'autorità di polizia, gli è un farla cacciare nei fatti perfin lodevoli od onesti ; e per questi fatti occorrerebbe meglio un'istituto di premî e ricompense, che quello di coazioni e di pene! Se privatamente fosse chiamato l'uffiziale pubblico ad esaminare un fatto pel quale vogliansi far pubblicamente collette, desso potrebbe a capriccio diniegare il suo permesso, anco per fatti lodevoli ed onesti: mentrechè se dovesse, come gli è ad augurarsi, solamente proscriverli quando trovi illecito, sospetto, pericoloso lo scopo, o sospetti, illeciti, pericolosi i mezzi usati a raggiungnerlo, assai più minuziosamente sarebber tai fatti scrutati ; ed una manifesta pubblica inibizione avrebbe sempre a precedente un fatto concreto ed anco forse il pronunziato della pubblica opinione!

CAPO IX.

Nel termine di questa pubblicazione, ci perviene il Progetto definitivo del Codice Penale e di Polizia punitiva formato da apposita Commissione (1) sui progetti

(1) Componenti di questa Commissione si furono :

Giuseppe Borsani
Giacomo Costa
Santo Martinelli
Filippo Ambrosoli
Federico Criscuolo *Segretario.*

varî dei codici e sulle osservazioni a questi fatte dalle varie corti del Regno. In questo progetto presentato in data 15 Aprile 1870 a Sua Eccellenza il Ministro Guardasigilli, meno che nella dizione materiale degli articoli, non abbiam trovate notevoli innovazioni sopra quelle nel primitivo progetto esaminate. Circa l'oziosià, non vedesi espressamente sancito che dopo ogni sentenza di condanna l'ammonizione venga rinnovata, ma prescrivesi solo che l'efficacia della stessa duri due anni dalla data di essa, e che questo termine *ricominci* dal giorno in cui l'ozioso ammonito ha scontata la pena a lui inflitta per oziosità nel termine medesimo o dal giorno in cui questa sia rimasta estinta. Di guisa che, se dopo la condanna od estinzion della pena, si è vitato, come nel primitivo progetto, che andasse ripetuta l'ammonizione, si è sempre ritenuto che *ex se* la s' intendesse riprodotta, non evitandosi così le inconvenienze e la ingiustizia da noi già sopra esaminata. É quindi a far voti che dopo seria ponderazione volesse andare cotal prescrizione totalmente soppressa!

Sul reato di vagabondaggio la precipua divergenza tra il primo progetto ed il definitivo presentato al Ministro dalla Commissione compilatrice è solamente sul rigor della pena. Nel primitivo progetto ammettevasi a minimo della pena quindici giorni d'arresto sopra il massimo di tre mesi; e nel secondo s'assegna un mese e dieci giorni per minimo sugli stessi tre mesi per massimo prescritti. Cotal rigore è per verità inaccettevole; poichè in tal maniera di reati, avvisiamo esser proficuo il rimettersi fiduciosamente alla prudenziale valutazione del magistrato penale, che a seconda le speciali circostanze può con maggior latitudine più equamente applicare la pena. Sopracciò quando non s'abbia a minimo che quaranta giorni d'arresto, avverrebbe indubiamente il caso che, qualora al magistrato sembrasse eccessiva di troppo e irrispondente tal pena, a lenirne la forza dovrebbe ricorrere alle circostanze attenuanti; e per tal guisa di questo benefizio di legge andrebbe

perpetuato il turpe mercato, il quale potrebbe esser sempre vitato quante volte da men rigorose si fosser le pene a certi reati prescritte!

Finalmente vuoi nell'uno che nell'altro progetto, due notevoli progressi rattroviamo segnati; e che se non del tutto fanno eco parzialmente ai voti nostri! Per prima vedesi pei mendicanti rimasto facoltativo al magistrato il comminare la sottoposizione alla sorveglianza speciale di Polizia. Ciò che fu fatto pe' questuanti, portiam fiducia che sia per sancirsi egualmente per gli oziosi e vagabondi; e con ciò sarà fatta opera equa e salutare, di cui le lodi indubiamente verranno al legislatore Italiano! La seconda circostanza che richiamava la nostra attenzione e il nostro compiacimento è il non farsi parola delle persone sospette e delle pene ad esse irrogate, sul che a lungo ci siamo innanzi intrattenuti. Ne gode l'animo che il pensier nostro sorgeva egualmente, e con maggior efficacia di accettazione, nelle coscienze di tanti insigni penalisti; e così almeno in un corpo di leggi per popoli Civili, non sarà più oltre a vedersi il vero anacronismo all'odierna civiltà ed ai progressi della scienza, l'irrogare cioè, per misura puramente preventiva, delle pene e restrizioni all'altrui libertà fondate solamente sul sospetto!! Sarà ormai del demanio solo della storia quel che traesi da memorie ecclesiastiche, che cioè una giovine e nobil dama di Bordeaux fosse colà lapidata per *sospetto* ch'avesse digiunato la Domenica!!

Viva il cielo, ed a tai progressi che il progetto ha sanciti vogliasi aggiunger l'opera del consesso Parlamentare alla cui approvazione andrà devoluto il Codice novello; e di tal guisa, per la parte di che ci siamo occupati, la legislazione penale italiana esser potrebbe sovranamente rispondente ai principî d'equità e giustizia, alle esigenze ed ai progressi sociali, ai sentimenti d'umanità!!!

FINE.